



**Policy sul contrasto al riciclaggio e al  
finanziamento del terrorismo del Gruppo  
Mediolanum**

## SOMMARIO

<b>1. PREMESSA</b> .....	<b>3</b>
1.1 CONTESTO DI RIFERIMENTO.....	4
1.2 AMBITO DEL DOCUMENTO.....	4
<b>2. ASPETTI GENERALI</b> .....	<b>5</b>
2.1 PERIMETRO DI APPLICAZIONE.....	5
2.2 RESPONSABILITÀ DEL DOCUMENTO.....	5
<b>3. DEFINIZIONI</b> .....	<b>6</b>
<b>4. ATTORI COINVOLTI</b> .....	<b>19</b>
4.1 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.....	19
4.2 COMITATO RISCHI.....	19
4.3 COLLEGIO SINDACALE.....	19
4.4 AMMINISTRATORE DELEGATO.....	19
4.5 ESPONENTE RESPONSABILE PER L'ANTIRICICLAGGIO.....	19
4.6 FUNZIONE INTERNAL AUDIT.....	19
4.7 FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO.....	20
4.8 RESPONSABILE DELLA FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO.....	20
4.9 RESPONSABILE DELLA CONFORMITÀ ALLE MISURE RESTRITTIVE.....	20
<b>5. MODELLO DI CONTROLLO DEL RISCHIO DI RICICLAGGIO E DI NON CONFORMITA' ALLE MISURE RESTRITTIVE</b> .....	<b>22</b>
5.1 PRESIDI ORGANIZZATIVI.....	22
<b>6. PRINCIPI IN TEMA DI CONTRASTO DEL RISCHIO DI RICICLAGGIO E DI NON CONFORMITA' ALLE MISURE RESTRITTIVE</b> .....	<b>25</b>
6.1 INTEGRITÀ DEI DIPENDENTI E DEI CONSULENTI FINANZIARI E GESTIONE DEI CONFLITTI D'INTERESSE....	25
6.2 ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA.....	26
6.2.1 ACQUISIZIONE (ONBOARDING) A DISTANZA DEI CLIENTI.....	28
6.2.2 ADEGUATA VERIFICA EFFETTUATA DA ALTRI SOGGETTI OBBLIGATI.....	28
6.3 PRESIDI IN MATERIA DI MISURE RESTRITTIVE.....	29
6.4 PROFILATURA DELLA CLIENTELA.....	30
6.5 ADEGUATA VERIFICA RAFFORZATA DELLA CLIENTELA.....	33
6.6 ADEGUATA VERIFICA SEMPLIFICATA DELLA CLIENTELA.....	35
6.7 OBBLIGHI DI ASTENSIONE.....	37
6.8 CONTROLLI PER IL CONTRASTO AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO.....	38
6.9 SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE ALLA FIU.....	39
6.10 OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DEI DATI E DEI DOCUMENTI.....	40
6.10.1 ESENZIONI IN MATERIA DI CONSERVAZIONE DEI DATI – SOCIETÀ ITALIANE DEL GRUPPO.....	40
6.11 FORMAZIONE DEL PERSONALE.....	41
6.12 SISTEMI INTERNI DI SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI.....	41
6.13 ESERCIZIO DI AUTOVALUTAZIONE.....	41
6.13.1 ESERCIZIO DI AUTOVALUTAZIONE SULL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI RICICLAGGIO.....	41
6.13.2 ESERCIZIO DI AUTOVALUTAZIONE SULL'ESPOSIZIONE ALLE MISURE RESTRITTIVE.....	42
<b>7. ESERCIZIO DEL RUOLO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO</b> .....	<b>43</b>
<b>8. NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b> .....	<b>45</b>
8.1 NORMATIVA ESTERNA.....	45
8.2 NORMATIVA INTERNA.....	47

## 1. PREMESSA

Il presente documento descrive le linee guida per il contrasto al Rischio di riciclaggio definite per il Gruppo Mediolanum inteso sia nella sua accezione di gruppo societario che in quella ai fini della Vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario (di seguito anche “Gruppo Mediolanum” o “Gruppo”).

Il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo rappresentano fenomeni criminali che, anche in virtù della loro possibile dimensione transnazionale, costituiscono una grave minaccia per l'economia legale e possono determinare effetti destabilizzanti, soprattutto per il sistema bancario e finanziario.

La natura mutevole delle minacce del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, facilitata anche dalla continua evoluzione della tecnologia e dei mezzi a disposizione dei criminali, richiede, ai soggetti obbligati, un costante adattamento dei presidi di prevenzione e contrasto. I medesimi dovrebbero, inoltre, mettere in atto misure per individuare, gestire e mitigare eventuali rischi di mancata attuazione o evasione delle Misure Restrittive o delle sanzioni finanziarie internazionali.

Le raccomandazioni del Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) – principale organismo internazionale di coordinamento in materia – prevedono che le autorità pubbliche e il settore privato identifichino e valutino i rischi di riciclaggio cui sono esposti, al fine di adottare adeguate misure di mitigazione. Il GAFI, inoltre, ha elaborato norme che consentono alle giurisdizioni di individuare e valutare i rischi di potenziale mancata attuazione o evasione delle Misure Restrittive o delle sanzioni finanziarie internazionali e di adottare misure per mitigare tali rischi.

Gli Orientamenti sui fattori di rischio dell'Autorità Bancaria Europea (Orientamenti relativi ai fattori di rischio ML/TF 2021) definiscono i fattori di rischio che gli intermediari devono prendere in considerazione nel valutare il Rischio di riciclaggio correlato alla propria attività e ai singoli rapporti continuativi o alle operazioni occasionali, al fine di graduare i presidi di mitigazione in modo commisurato al rischio in concreto rilevato.

Il quadro normativo europeo di riferimento è stato, inoltre, recentemente rafforzato con l'adozione del Regolamento (UE) 2024/1624 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 maggio 2024 (cd. AMLR – Anti-Money Laundering Regulation), parte del cosiddetto “pacchetto antiriciclaggio” dell'Unione Europea. Il Regolamento stabilisce un insieme di norme direttamente applicabili, dal 10 luglio 2027, in tutti gli Stati membri, con l'obiettivo di armonizzare i requisiti di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e di rafforzare l'efficacia delle misure di contrasto.

L'azione di prevenzione e contrasto del riciclaggio si esplica attraverso l'introduzione di presidi volti a garantire la piena conoscenza del Cliente, la tracciabilità delle transazioni finanziarie e l'individuazione delle operazioni sospette. Pertanto, al fine di garantire un'adeguata mitigazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, come anche dei rischi di mancata attuazione o evasione delle Misure Restrittive o delle sanzioni finanziarie internazionali, i soggetti obbligati dovrebbero disporre di un quadro di controllo interno comprendente politiche, procedure e controlli basati sul rischio e una chiara ripartizione delle responsabilità in tutta l'organizzazione.

In tale contesto, il Gruppo Mediolanum è fortemente impegnato nell'evitare che i prodotti e i servizi offerti siano utilizzati per finalità criminali di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, promuovendo al suo interno una cultura improntata al pieno rispetto delle disposizioni vigenti e all'efficace assolvimento degli obblighi di collaborazione passiva, finalizzata a garantire la conoscenza approfondita della Clientela e la conservazione dei documenti relativi alle transazioni effettuate, e di collaborazione attiva, volta all'individuazione e segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio.

- Il Gruppo Mediolanum adotta, altresì, secondo un approccio basato sul rischio, apposite misure per prevenire e mitigare efficacemente il rischio di mancata attuazione o di elusione delle sanzioni finanziarie mirate, implementando presidi organizzativi, procedurali e tecnologici idonei a garantire l'identificazione tempestiva dei soggetti designati, il

monitoraggio continuo delle operazioni e l'adeguato aggiornamento dei sistemi di controllo, in conformità alla normativa europea e nazionale applicabile.

## 1.1 CONTESTO DI RIFERIMENTO

Le società del Gruppo in perimetro adottano una Policy coerente con i principi e le linee guida contenute nella presente Policy, la cui articolazione tiene conto delle proprie specificità e del rischio insito nelle attività svolte, in coerenza con il principio di proporzionalità e con l'effettiva esposizione al Rischio di riciclaggio, tenuto conto dei prodotti e servizi offerti, della tipologia di Clientela, dei canali distributivi utilizzati per la vendita di prodotti e servizi e delle prevedibili evoluzioni in tali ambiti, fermo restando il rispetto degli specifici adempimenti prescritti dalla normativa locale di riferimento.

La presente Policy si inserisce nel più ampio Sistema dei controlli interni del Gruppo volti a garantire il rispetto della normativa vigente e costituisce il documento base dell'intero sistema dei presidi antiriciclaggio e antiterrorismo del Gruppo.


## 1.2 AMBITO DEL DOCUMENTO

I principi richiamati nella presente Policy di Gruppo trovano attuazione nei regolamenti di processo e/o nelle procedure operative adottate da ciascuna Società, all'interno delle quali saranno meglio declinati i compiti, le attività operative e di controllo, alla base del rispetto degli adempimenti relativi alle normative vigenti. In particolare, devono essere disciplinati gli obblighi di adeguata verifica e segnalazione di operazioni sospette e controlli di secondo livello.

Tali documenti descriveranno più nel dettaglio i processi, le attività operative, gli strumenti e gli attori coinvolti, i loro ruoli e le responsabilità all'interno delle singole società del Gruppo, a presidio del Rischio di riciclaggio e di non conformità alle Misure Restrittive.

Con riferimento alla "Policy sulle modalità di redazione, approvazione, diffusione ed aggiornamento della Normativa Interna del Gruppo Mediolanum", il presente documento si colloca al primo livello (di vertice) della piramide documentale richiamata nello schema seguente.

**Piramide delle fonti di normativa interna**



## **2. ASPETTI GENERALI**

Si riportano, di seguito, gli aspetti generali inerenti la presente Policy di Gruppo, in termini di perimetro di applicazione e di responsabilità (predisposizione, approvazione ed aggiornamento).

### **2.1 PERIMETRO DI APPLICAZIONE**

---

La presente Policy è trasmessa a tutte le Società facenti parte del Gruppo Mediolanum, affinché provvedano con delibera dei propri Organi Sociali all'adozione della stessa, salvo eventuali disposizioni specifiche previste dalle normative locali e dalle rispettive Autorità di Vigilanza, fatta eccezione per le società non rientranti attualmente nella normativa antiriciclaggio<sup>1</sup>.

### **2.2 RESPONSABILITÀ DEL DOCUMENTO**

---

Il presente documento è approvato dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo Banca Mediolanum S.p.A.

L'Amministratore Delegato definisce la presente Policy, con il supporto della Funzione Antiriciclaggio, e ne cura l'attuazione. Lo stesso in qualità di Esponente Responsabile per l'Antiriciclaggio a livello di Gruppo monitora nel tempo che la medesima sia adeguata e proporzionata, tenendo conto delle caratteristiche del Gruppo e dei rischi cui esso è esposto.

---

<sup>1</sup> Non è attualmente ricompresa nella policy antiriciclaggio la società Mediolanum Comunicazione S.p.A.

### 3. DEFINIZIONI

Ai fini della presente Policy si intendono per:

- **Adeguate Verifica:** attività consistente nel:
  - verificare l'identità del Cliente, dell'eventuale Esecutore e dell'eventuale Titolare effettivo sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;
  - acquisire informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo e, quando rilevi secondo un approccio basato sul rischio, dell'operazione occasionale;
  - esercitare un controllo costante nel corso del rapporto continuativo.
- **Alto dirigente (Alta Direzione):** un amministratore o il direttore generale o altro dipendente delegato dall'organo con funzione di gestione o dal direttore generale a seguire i rapporti con la Clientela a rischio elevato; l'Alto dirigente ha una conoscenza idonea del livello di Rischio di riciclaggio a cui è esposto il destinatario ed è dotato di un livello di autonomia sufficiente ad assumere decisioni in grado di incidere su questo livello di rischio.
- **AML/CTF (Anti Money Laundering / Combating Terrorism Financing):** contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.
- **Approccio basato sul rischio:** indica un approccio in base al quale le autorità competenti e le imprese individuano, valutano e comprendono i Rischi di riciclaggio a cui le imprese sono esposte e adottano misure di contrasto commisurate a tali rischi.
- **Attività criminosa:** qualsiasi tipo di coinvolgimento criminale nella commissione di un qualsiasi reato punibile, conformemente al diritto nazionale, con una pena detentiva o con una misura privativa della libertà di durata massima superiore a un anno ovvero, per gli Stati membri il cui ordinamento giuridico prevede una soglia minima per i reati, di un qualsiasi reato punibile con una pena detentiva o con una misura privativa della libertà di durata minima superiore a sei mesi.
- **Autorità competente:**
  - a) un'Unità di informazione finanziaria (Financial Intelligence Unit - FIU);
  - b) un'autorità di supervisione;
  - c) un'autorità pubblica che ha il compito di indagare o perseguire i casi di riciclaggio, i reati presupposto associati o il finanziamento del terrorismo, o il compito di tracciare, sequestrare o congelare e confiscare i proventi di reato;
  - d) un'autorità pubblica cui sono attribuite responsabilità in materia di lotta contro il riciclaggio o il finanziamento del terrorismo.
- **Autorità di supervisione:** un organismo pubblico o l'autorità pubblica che sorveglia gli organi di autoregolamentazione nell'esercizio delle funzioni di supervisione o l'AMLA quando agisce in qualità di supervisore.
- **Banca di comodo:** la banca (o l'intermediario finanziario che svolge funzioni analoghe ad una banca) priva di una struttura significativa nel paese in cui è stata costituita e autorizzata all'esercizio dell'attività e non appartenente ad un gruppo finanziario soggetto a un'efficace vigilanza su base consolidata.
- **Beneficiario della prestazione assicurativa:**
  - 1) la persona fisica o l'entità diversa da una persona fisica che, sulla base della designazione effettuata dal contraente o dall'assicurato, ha diritto di percepire la prestazione assicurativa corrisposta dall'impresa di assicurazione;
  - 2) l'eventuale persona fisica o entità diversa da una persona fisica a favore della quale

viene effettuato il pagamento su disposizione del beneficiario designato.

- **Beni:** i beni di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, tangibili o intangibili, e i documenti o gli strumenti giuridici in qualsiasi forma, compresa quella elettronica o digitale, che attestano il diritto di proprietà o altri diritti sui beni medesimi.
- **Beni culturali:** i beni elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 116/2009.
- **Beni di valore elevato:** i beni elencati nell'allegato IV del Regolamento (UE) 2024/1624.
- **Cliente/Cientela:** il soggetto che instaura rapporti continuativi o compie operazioni con intermediari finanziari e altri soggetti esercenti attività finanziaria nonché con altri destinatari degli obblighi di cui al Decreto Antiriciclaggio, normalmente individuati anche con altri termini, quali: utenti, investitori, assicurati, contraenti, acquirenti, affidati, ecc.
- **Congelamento di fondi e risorse economiche:** divieto di movimentazione, trasferimento, alterazione o utilizzo dei fondi riconducibili a soggetti designati. È precluso l'accesso ai beni e ogni intervento atto a modificarne l'importo, la collocazione, la titolarità o la natura, impedendo di fatto qualsiasi operazione che ne permetta l'impiego, inclusa la gestione di portafoglio.
- **Conglomerati finanziari:** gruppi di imprese, attivi in maniera significativa nei settori assicurativo e bancario o dei servizi di investimento, che comprendono almeno un'impresa assicurativa e una operante nel settore bancario o dei servizi di investimento, e che abbiano al vertice un'impresa regolamentata oppure svolgano attività principalmente nel settore finanziario; ai fini del presente documento, si fa riferimento al Conglomerato finanziario avente al proprio vertice Banca Mediolanum S.p.A. (di seguito anche Conglomerato).
- **Conti correnti di corrispondenza e rapporti ad essi assimilabili:** conti tenuti dalle banche per il regolamento dei servizi interbancari e altri rapporti comunque denominati, intrattenuti tra enti creditizi e istituti finanziari, utilizzati per il regolamento di transazioni per conto dei Clienti degli enti corrispondenti.
- **Conti di passaggio:** rapporti bancari di corrispondenza transfrontalieri, intrattenuti tra intermediari bancari e finanziari, utilizzati per effettuare operazioni in nome proprio e per conto della Clientela.
- **Controlli di linea (c.d. "controlli di primo livello"):** l'insieme dei controlli diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni. Essi sono effettuati dalle stesse Strutture Organizzative aziendali (ad es. controlli di tipo gerarchico, sistematici e a campione), anche attraverso unità dedicate esclusivamente a compiti di controllo o presidio che riportano ai responsabili delle Strutture Organizzative aziendali, ovvero eseguiti nell'ambito del *back office*; per quanto possibile, essi sono incorporati nelle procedure informatiche.
- **Controlli sui rischi e sulla conformità (c.d. "controlli di secondo livello"),** l'insieme dei controlli che hanno l'obiettivo di assicurare, tra l'altro:
  - la corretta attuazione del processo di gestione dei rischi;
  - il rispetto dei limiti operativi assegnati alle varie funzioni;
  - la conformità dell'operatività aziendale alle norme, incluse quelle di autoregolamentazione.

Le funzioni preposte a tali controlli sono distinte da quelle operative; esse concorrono alla definizione delle politiche di governo dei rischi e del processo di gestione dei rischi.

- **Controllo del soggetto giuridico:** la possibilità di esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza significativa e di imporre decisioni pertinenti all'interno del soggetto giuridico.

- **Controllo indiretto di un soggetto giuridico:** il controllo di soggetti giuridici intermedi nell'assetto proprietario o in varie catene dell'assetto proprietario, in cui il controllo diretto è individuato a ciascun livello della struttura.
- **Controllo attraverso una partecipazione nella società:** la proprietà diretta o indiretta del 50 % più uno delle azioni o dei diritti di voto o di altra partecipazione nella società.
- **Controparte:** persone fisiche e giuridiche che instaurano una relazione d'affari (diversa dai rapporti contrattuali di durata rientranti nell'esercizio dell'attività istituzionale degli intermediari finanziari e degli altri soggetti esercenti attività finanziaria) con la Banca o una Società del Conglomerato (anche se non destinatarie degli obblighi di cui al Decreto Antiriciclaggio).
- **Cover Payment (o pagamento di copertura):** il trasferimento di fondi utilizzato quando non vi è un rapporto diretto tra prestatore di servizi di pagamento (c.d. PSP) dell'ordinante e del Beneficiario ed è quindi necessario ricorrere ad una catena di rapporti di corrispondenza tra PSP. In un pagamento di copertura sono coinvolti tre o più PSP.
- **Cripto-attività:** una rappresentazione digitale di un valore o di un diritto che può essere trasferito e memorizzato elettronicamente, utilizzando la tecnologia a registro distribuito o una tecnologia analoga, tranne quando rientra nelle categorie di strumenti finanziari; depositi, fondi e le altre di cui all'articolo 2, paragrafo 4, regolamento (UE) 2023/1114.
- **Dati Biometrici:** dati personali relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali immagini del volto o dati dattiloscopici, ottenuti e trattati con mezzi tecnici.
- **Dati identificativi del Cliente, del relativo Titolare effettivo e dell'Esecutore:** il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica e, ove diverso, il domicilio, e, ove assegnato, il codice fiscale del Cliente, e ove ne sia prevista l'assegnazione, anche il relativo Titolare effettivo e dell'Esecutore. Nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale, il numero di iscrizione nel registro delle imprese ovvero nel registro delle persone giuridiche ove previsto.
- **Dati identificativi del Beneficiario, del relativo Titolare effettivo e dell'Esecutore:** il nome e il cognome, luogo e data di nascita. Nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale, il numero di iscrizione nel registro delle imprese ovvero nel registro delle persone giuridiche ove previsto. In entrambi i casi, al momento della liquidazione della prestazione, anche la residenza anagrafica e, ove diverso, il domicilio, il codice fiscale del Beneficiario e, ove ne sia prevista l'assegnazione, anche del relativo Titolare effettivo e dell'Esecutore.
- **Denaro contante:** i) la valuta; ii) gli strumenti negoziabili al portatore; iii) i beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore; iv) le carte prepagate;
- **De risking:** il rifiuto di avviare rapporti continuativi o la decisione di terminare rapporti continuativi con singoli Clienti o categorie di Clienti associati ad un più elevato Rischio di riciclaggio o il rifiuto di effettuare operazioni caratterizzate da un Rischio di riciclaggio più elevato.
- **Dipendente:** tutti i dipendenti del Gruppo Mediolanum, siano essi appartenenti alle unità organizzative e/o alle strutture territoriali e/o alle strutture centrali.
- **Embarghi commerciali:** misure di interruzione o riduzione, parziale o completa, delle relazioni economiche e finanziarie con uno o più Paesi sanzionati.
- **Ente creditizio:** un'impresa la cui attività consiste nel raccogliere depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico e nel concedere crediti per proprio conto. Per succursale di un ente creditizio si intende, invece, una sede di attività che costituisce una parte priva di personalità giuridica di un ente e che effettua direttamente, in tutto o in parte, le operazioni

inerenti all'attività dell'ente, indipendentemente dal fatto che la sua sede centrale sia situata in uno Stato membro o in un paese terzo.

- **Ente di comodo:** per gli enti creditizi e gli enti finanziari diversi dai prestatori di servizi per le crypto-attività: ente creditizio, ente finanziario, o ente che svolge attività equivalenti a quelle svolte da enti creditizi e da enti finanziari, creato in una giurisdizione in cui non ha alcuna presenza fisica, che consente di esercitare una direzione e una gestione reali e che non è collegato ad alcun gruppo finanziario regolamentato.
- **Ente finanziario:** impresa diversa da un ente creditizio o un'impresa di investimento, che svolge una o più attività elencate nell'allegato I della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, quali, ad esempio: la gestione di mezzi di pagamento, il commercio di strumenti finanziari, la partecipazione in imprese, la gestione di portafogli e di fondi comuni di investimento, l'attività di custodia e amministrazione di titoli.)
- **Esecutore:** il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del Cliente (o del Beneficiario della prestazione assicurativa) o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del Cliente (o del Beneficiario della prestazione assicurativa)<sup>2</sup>.
- **Esponente Responsabile per l'antiriciclaggio:** il componente dell'organo di amministrazione responsabile per l'antiriciclaggio, il quale costituisce il principale punto di contatto tra il Responsabile della Funzione Antiriciclaggio e gli Organi con funzione di supervisione strategica e di gestione, come individuato dalle Disposizioni della Banca d'Italia in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo in attuazione degli Orientamenti EBA sulle politiche e procedure interne per la gestione della compliance antiriciclaggio e sul ruolo del responsabile antiriciclaggio.
- **Fattori di rischio:** le variabili suscettibili, singolarmente o in combinazione tra loro, di accrescere o ridurre il Rischio di riciclaggio derivante da singoli rapporti continuativi o operazioni occasionali.
- **Family Banker®:** i consulenti finanziari di Banca Mediolanum abilitati all'offerta fuori sede, secondo quanto previsto dall'art. 31, commi 1 e 2, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza).
- **Finanziamento del terrorismo:** qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi e risorse economiche, in qualunque modo realizzata, destinati ad essere, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzati per il compimento di una o più condotte con finalità di terrorismo, secondo quanto previsto dalle leggi penali, ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette. La conoscenza, l'intenzione o la finalità che devono costituire un elemento di tale condotta possono essere desunte da circostanze di fatto oggettive.
- **FIU (Financial Intelligence Unit):** Autorità nazionali indipendenti e autonome a livello operativo, finalizzate alla raccolta e all'analisi delle informazioni ricevute, allo scopo di individuare le connessioni tra le operazioni sospette e l'attività criminosa sottostante per prevenire e combattere il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo.
- **Fondi o altri beni:** qualsiasi bene, tra cui, ma non solo, attivi finanziari, risorse economiche, compresi petrolio e altre risorse naturali, beni di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, a prescindere dal modo in cui sono stati acquisiti, e documenti o strumenti giuridici in qualsiasi forma, anche elettronica o digitale, da cui risulti un diritto o un interesse riguardante tali fondi o altri beni, tra cui crediti bancari, assegni turistici (travellers cheques),

---

<sup>2</sup> I soggetti incaricati da un'autorità pubblica dell'amministrazione dei beni e dei rapporti del cliente o della sua rappresentanza (quali, ad esempio, i curatori fallimentari) sono considerati Esecutori.

assegni bancari, ordini di pagamento, azioni, titoli, obbligazioni, tratte, lettere di credito, e qualsiasi interesse, dividendo o altro reddito o valore derivanti o generati da tali fondi o altri beni, nonché qualsiasi altro bene che potrebbe essere utilizzato per ottenere fondi, merci o servizi.

- **Funzione Antiriciclaggio:** la funzione, parte integrante del Sistema dei controlli interni di secondo livello, deputata a prevenire e contrastare i fenomeni nonché la realizzazione di operazioni di Riciclaggio e di Finanziamento del terrorismo.
- **Funzione Antiriciclaggio di Gruppo:** la struttura organizzativa e operativa di coordinamento a livello di Gruppo, munita di sufficiente potere decisionale, di cui si avvale il Responsabile Antiriciclaggio di Gruppo (Group Chief AML Officer) ai fini dello svolgimento dei propri compiti, conformemente al principio di proporzionalità e alla legislazione nazionale applicabile.
- **Funzioni Aziendali di Controllo:** la Funzione Compliance, la Funzione Risk Management, la Funzione Antiriciclaggio, la Funzione Internal Audit.
- **Funzione Compliance:** la funzione, parte integrante del Sistema dei Controlli Interni di secondo livello, a cui è affidato il compito specifico di presiedere, secondo un approccio *risk based*, alla gestione del rischio di non conformità con riguardo all'attività aziendale, verificando che le procedure siano adeguate a prevenire tale rischio e avvalendosi, per il presidio di determinati ambiti normativi per cui sono previste forme di presidio specializzato, di apposite e predefinite Unità Specialistiche, incaricate di presidiare specifiche fasi del processo di compliance.
- **Funzioni di Controllo:** le Funzioni Aziendali di Controllo, il Dirigente Preposto, l'Amministratore Incaricato dei Controlli, il Revisore Legale dei Conti, l'Organismo di Vigilanza e il Data Protection Officer.
- **Funzione Internal Audit:** la Funzione cui è affidato il compito di presidiare, in ottica di controlli di terzo livello, anche con verifiche in loco, il regolare andamento dell'operatività e l'evoluzione dei rischi e a valutare la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità e l'affidabilità della struttura organizzativa e delle altre componenti del Sistema dei controlli interni, portando all'attenzione degli organi aziendali i possibili miglioramenti, con particolare riferimento al Risk Appetite Framework (RAF), al processo di gestione dei rischi nonché agli strumenti di misurazione e controllo degli stessi. Sulla base dei risultati dei propri controlli, formula raccomandazioni agli organi aziendali. Inoltre, tenendo conto del modello di *business* del Gruppo, una particolare attenzione è posta alle attività di controllo sull'operatività svolta dalle reti di vendita.
- **Funzione Risk Management:** la funzione, parte integrante del Sistema dei Controlli Interni di secondo livello, cui è affidata la responsabilità dell'attuazione delle politiche di governo e del sistema di gestione dei rischi, e che collabora nella definizione e attuazione del RAF, garantendo, nell'esercizio della funzione di controllo, una vista integrata delle diverse rischiosità agli Organi Aziendali.
- **GAFI:** Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale, organismo istituito presso l'OCSE e specializzato nel settore della prevenzione e del contrasto al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa.
- **Gruppo:** gruppo di imprese comprendente un'impresa madre, le sue filiazioni, nonché le imprese legate tra loro da una relazione ai sensi dell'articolo 22 della direttiva 2013/34/UE sull'obbligo di redigere il bilancio consolidato.
- **IBAN virtuale:** un identificativo che fa sì che i pagamenti siano reindirizzati verso un conto di pagamento identificato da un IBAN diverso da tale identificativo.
- **Identificativo delle persone giuridiche:** codice di riferimento alfanumerico conforme alla norma ISO 17442, assegnato a un soggetto giuridico.

- **Impresa madre:**
  - a) per i gruppi la cui sede centrale è situata nell'Unione, un soggetto obbligato che è un'impresa madre che controlla una o più imprese figlie e che non è essa stessa la filiazione di un'altra impresa nell'Unione, a condizione che almeno una filiazione sia soggetto obbligato;
  - b) per i gruppi la cui sede centrale è situata al di fuori dell'Unione, qualora almeno due imprese figlie siano soggetti obbligati stabiliti al di fuori dell'Unione, un'impresa all'interno di tale gruppo stabilita nell'Unione che:
    - i. è un soggetto obbligato;
    - ii. è un'impresa la quale non è una filiazione di un'altra impresa che è un soggetto obbligato stabilito nell'Unione;
    - iii. ha sufficiente rilevanza all'interno del gruppo e una comprensione sufficiente delle operazioni del gruppo;
    - iv. è incaricata dell'attuazione degli obblighi e requisiti a livello di gruppo.
- **Indicatori di anomalia:** fattispecie rappresentative di operatività ovvero di comportamenti anomali posti in essere dalla clientela, finalizzate ad agevolare la valutazione, da parte dei soggetti obbligati, degli eventuali profili di sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
- **Informazioni di base:**
  - a) in relazione a un soggetto giuridico: i) forma giuridica e nome del soggetto giuridico; ii) atto costitutivo, e gli statuti se contenuti in un atto separato; iii) l'indirizzo della sede legale o ufficiale e, se diversa, la sede di attività principale, e il paese di creazione; iv) l'elenco dei rappresentanti legali; v) se del caso, un elenco degli azionisti o membri, comprese informazioni sul numero di azioni detenute da ciascun azionista nonché sulle categorie di tali azioni e sulla natura dei diritti di voto associati; vi) se disponibili, il numero di registrazione, l'identificativo unico europeo, il codice di identificazione fiscale e l'identificativo della persona giuridica; vii) nel caso delle fondazioni, i beni detenuti dalla fondazione per perseguire le sue finalità;
  - b) in relazione a un istituto giuridico: i) il nome o l'identificativo unico dell'istituto giuridico; ii) l'atto di costituzione del trust o atto equivalente; iii) la o le eventuali finalità dell'istituto giuridico; iv) i beni detenute nell'istituto giuridico o da esso gestiti; v) il luogo di residenza dei trustee del trust espresso o delle persone che ricoprono posizioni equivalenti nell'istituto giuridico affine e, se diverso, il luogo da cui il trust espresso o l'istituto giuridico affine è amministrato;
- **Intermediari assicurativi:** le persone fisiche o le società aventi residenza o sede legale in Italia - iscritte nel registro unico elettronico degli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) e d), del Codice delle Assicurazioni Private (CAP) – nonché le persone fisiche o le società aventi residenza o sede legale in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un Paese aderente allo Spazio Economico Europeo o in uno Stato terzo, che operano in Italia in regime di stabilimento - annote nell'elenco annesso al registro a seguito della notifica di cui agli articoli 116-quater e 116-quinquies del Codice - limitatamente alla distribuzione nel territorio della Repubblica Italiana di prodotti assicurativi rientranti nei rami di attività elencati all'articolo 2, comma 1, del Codice.
- **Intermediari di *crowdfunding*:** un'impresa, diversa da un fornitore di servizi di *crowdfunding*, la cui attività consiste nell'abbinare o agevolare l'abbinamento, mediante un sistema informatico basato su *internet* aperto al pubblico o a un numero limitato di finanziatori, tra:
  - a) titolari di progetti, ossia qualsiasi persona fisica o giuridica che persegue l'obiettivo di ottenere finanziamenti per progetti, che consistono in un'operazione o una serie di

operazioni predefinite con un particolare obiettivo, compresa la raccolta di fondi per una causa o un evento specifici, indipendentemente dal fatto che tali progetti siano proposti al pubblico o a un numero limitato di finanziatori;

- b) finanziatori, ossia qualsiasi persona fisica o giuridica che contribuisce al finanziamento di progetti, mediante prestiti, con o senza interessi, o donazioni, anche quando tali donazioni conferiscono al donatore il diritto a un beneficio non materiale.)
- **Mezzi di pagamento:** il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie.
  - **Misure Restrittive:** le misure restrittive adottate dall'Unione Europea, quali le misure in materia di congelamento di fondi e di risorse economiche, i divieti riguardanti la messa a disposizione di fondi e risorse economiche, nonché le misure economiche e finanziarie settoriali e gli embarghi sulle armi e le misure adottate dagli Stati membri in conformità del relativo ordinamento giuridico nazionale (nella misura in cui si applicano agli enti finanziari).
  - **Moneta elettronica:** il valore monetario memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione magnetica, rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente che sia emesso dietro ricevimento di fondi per effettuare operazioni di pagamento ai sensi dell'articolo 4, punto 5), della direttiva 2007/64/CE e che sia accettato da persone fisiche o giuridiche diverse dall'emittente di moneta elettronica.
  - **Monete incentrate sull'anonimato:** cripto-attività che presentano caratteristiche intrinseche progettate per rendere anonime le informazioni sui trasferimenti di cripto-attività, sistematicamente o come opzione facoltativa;
  - **Operatività:** l'attività richiesta al destinatario o rilevata dallo stesso nell'ambito dell'apertura o dello svolgimento di un rapporto continuativo, dell'esecuzione di una o più operazioni.
  - **Operatività a distanza:** l'operatività svolta senza la presenza fisica del cliente e del personale incaricato del Gruppo. Quando il cliente è un soggetto diverso da una persona fisica, si considera presente quando lo è l'esecutore.
  - **Operazione:** l'attività consistente nella movimentazione, nel trasferimento o nella trasmissione di mezzi di pagamento o nel compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale; costituisce operazione anche la stipulazione di un atto negoziale, a contenuto patrimoniale, rientrante nell'esercizio dell'attività professionale o commerciale.
  - **Operazione occasionale:** un'operazione non riconducibile a un rapporto continuativo in essere; costituisce operazione occasionale anche la prestazione intellettuale o commerciale, ivi comprese quelle ad esecuzione istantanea, resa in favore del Cliente.
  - **Operazione Sospetta:** operatività da segnalare all'UIF quando i destinatari sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi provengano da attività criminosa. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, dall'entità, dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi acquisiti ai sensi del decreto antiriciclaggio.
  - **Operazioni collegate:** due o più operazioni con origine, destinazione e finalità, o altre caratteristiche pertinenti, identiche o simili nell'arco di un periodo determinato.

- **Organi aziendali:** il complesso degli Organi con funzioni di supervisione strategica (Consiglio di Amministrazione), di gestione (Amministratore Delegato o altro Organo cui è assegnata la funzione di gestione) e di controllo (Collegio Sindacale).
- **Organizzazioni senza scopo di lucro:** una persona giuridica o un istituto giuridico o un'organizzazione che si occupa principalmente della raccolta o dell'erogazione di fondi a fini caritativi, religiosi, culturali, educativi, sociali o solidali.
- **Organo di amministrazione:** l'organo, o gli organi di un soggetto obbligato, nominati conformemente al diritto nazionale, cui è conferito il potere di stabilire gli indirizzi strategici, gli obiettivi e la direzione generale del soggetto obbligato, che supervisiona e monitora le decisioni della dirigenza e comprende persone che dirigono di fatto l'attività del soggetto obbligato; qualora non vi sia tale organo, la persona che dirige di fatto l'attività del soggetto obbligato.
- **Organo di amministrazione nella sua funzione di gestione:** l'organo di amministrazione responsabile della gestione quotidiana del soggetto obbligato.
- **Organo di amministrazione nella sua funzione di supervisione:** l'organo di amministrazione che agisce nel suo ruolo di supervisione e monitoraggio delle decisioni della dirigenza.
- **Origine dei fondi:** indica la provenienza dei fondi specificatamente impiegati in un rapporto continuativo o in una operazione occasionale.
- **Origine del patrimonio:** indica l'origine del patrimonio complessivo del Cliente, ricomprendendo sia le attività mobiliari che quelle immobiliari.
- **Paesi comunitari:** Paesi appartenenti allo Spazio economico europeo.
- **Paesi oggetto di embargo:** Paesi per i quali è presente una qualsiasi sanzione (ad eccezione delle sanzioni amministrative delle autorità locali) economica o commerciale o misura restrittiva promulgata, applicata, imposta o fatta valere dall'“Office of Foreign Assets Control” (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti d'America, dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d'America, dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, dall'Unione Europea e/o da qualsiasi Autorità della Repubblica Italiana inclusa l'Agenzia delle entrate, o da qualsiasi altra Autorità competente in materia di sanzioni.
- **Paesi terzi:** qualsiasi giurisdizione, Stato indipendente o territorio autonomo che non fa parte dell'Unione e che ha una propria legislazione o un proprio regime di applicazione delle norme in materia di AML/CFT;
- **Paesi terzi ad alto rischio:** paesi non appartenenti all'Unione Europea i cui ordinamenti presentano carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, come individuati dalla Commissione europea nell'esercizio dei poteri disciplinati dagli articoli 9 e 64 della IV Direttiva antiriciclaggio.
- **Partenariato per la condivisione delle informazioni:** un meccanismo che consente la condivisione e il trattamento delle informazioni tra i soggetti obbligati e, se del caso, le autorità competenti di cui al punto 44), lettere a), b) e c) del Reg. (UE) 2024/1624, ai fini della prevenzione e della lotta contro il riciclaggio, i reati presupposto associati e il finanziamento del terrorismo, a livello nazionale o su base transfrontaliera, e indipendentemente dalla forma di tale partenariato.
- **Personale:** i dipendenti e coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione del soggetto obbligato, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato, ivi compresi i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede di cui all'articolo 31, comma 2, del TUF nonché i produttori diretti e i soggetti addetti all'intermediazione di cui all'articolo 109, comma 2, lettere c) ed e), CAP.

- **Persone Esposte Politicamente (PEP):** le persone fisiche indicate all'articolo 1, comma 2, lettera d) del Decreto Antiriciclaggio, ovverosia "le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:

1) sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:

1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice- Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;

1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;

1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;

1.4 giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;

1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;

1.6 ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;

1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;

1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale;

1.9 direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;

2) sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;

3) sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:

3.1 le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici (inclusi trust e istituti giuridici affini) ovvero che intrattengono con la persona politicamente esposta stretti rapporti d'affari;

3.2 le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta."

- **Pietre e metalli preziosi:** le pietre e i metalli elencati nell'allegato V del Regolamento (UE) 2024/1624.
- **Policy antiriciclaggio o Policy:** il documento definito dall'organo con funzione di gestione e approvato dall'organo con funzione di supervisione strategica ai sensi delle "Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo", adottate dalla Banca d'Italia.

- **PSP:** Prestatore di Servizi di Pagamento.
- **Prestatori di servizi di informazione sui conti (AISP):** è un Prestatore di Servizi di Pagamento che fornisce servizi di informazione sui conti, ovvero servizi *online* che forniscono informazioni consolidate relativamente a uno o più conti di pagamento detenuti dall'utente di servizi di pagamento presso un altro Prestatore di servizi di pagamento o presso più prestatori di servizi di pagamento.
- **Prestatori di servizi di portafoglio digitale:** ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, anche online, servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri Clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali.
- **Prestatore di servizi per le cripto-attività:** una persona giuridica o altra impresa la cui occupazione o attività consiste nella prestazione di uno o più servizi per le cripto-attività ai clienti su base professionale e che è autorizzata a prestare servizi per le cripto-attività.
- **Prestatori di servizi relativi a società e trust:** ogni persona fisica o giuridica che fornisca, a titolo professionale, uno dei servizi seguenti a terzi:
  - costituire società o altre persone giuridiche;
  - occupare la funzione di dirigente o di amministratore di una società, di socio di un'associazione o una funzione analoga nei confronti di altre persone giuridiche o provvedere affinché un'altra persona occupi tale funzione;
  - fornire una sede legale, un indirizzo commerciale, amministrativo o postale e altri servizi connessi a una società, un'associazione o qualsiasi altra entità giuridica;
  - occupare la funzione di fiduciario in un trust espresso o in un soggetto giuridico analogo o provvedere affinché un'altra persona occupi tale funzione;
  - esercitare il ruolo d'azionista per conto di un'altra persona o provvedere affinché un'altra persona occupi tale funzione, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformemente alla normativa comunitaria o a norme internazionali equivalenti.
- **Questionario AML (QA):** il questionario articolato in 3 sezioni per raccogliere informazioni dal Cliente, in sede di Adeguata Verifica su Operazioni di investimento in prodotti di risparmio gestito, con riferimento alla natura e scopo dell'operazione, all'Origine dei fondi impiegati e alle relazioni dei soggetti coinvolti nell'operazione.
- **Rapporto d'affari:** rapporto d'affari, professionale o commerciale correlato alle attività professionali svolte da un soggetto obbligato che viene stabilito tra un soggetto obbligato e un cliente, anche in assenza di un contratto scritto e del quale si presuma, al momento in cui viene instaurato, o che acquisisce successivamente, una certa ripetitività o durata.
- **Rapporto di corrispondenza:** a) la prestazione di servizi bancari da parte di un ente creditizio quale corrispondente a un altro ente creditizio quale rispondente, inclusi la messa a disposizione di un conto corrente o di un conto del passivo di altro tipo e dei relativi servizi quali la gestione della liquidità, i trasferimenti internazionali di fondi quali definiti all'articolo 4, punto 25), della direttiva (UE) 2015/2366, la compensazione di assegni, i conti di passaggio e servizi di cambio;
- i rapporti tra enti creditizi e tra enti creditizi ed enti finanziari, compreso il caso in cui sono offerti servizi analoghi da un ente corrispondente a un ente rispondente, e che comprendono i rapporti istituiti a fini di operazioni in titoli o trasferimenti di fondi quali definiti all'articolo 4, punto 25), della direttiva (UE) 2015/2366, operazioni in cripto-attività o trasferimenti di cripto-attività;
- **Rapporti o operazioni a distanza:** indica qualsiasi operazione o rapporto in cui il cliente non è fisicamente presente, ossia non si trova nello stesso luogo fisico dell'impresa o di

una persona che agisce per conto di detta impresa. Ciò comprende le situazioni in cui l'identità del cliente viene verificata tramite collegamento video o mezzi tecnologici simili.

- **Riciclaggio:**

- la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
- l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione.

Il Riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte fuori dai confini nazionali. La conoscenza, l'intenzione o la finalità che devono costituire un elemento di tale condotta possono essere desunte da circostanze di fatto oggettive.

- **Risk appetite:** il livello di rischio (complessivo e per tipologia) che la Società intende assumere per il perseguimento dei suoi obiettivi strategici. Con riferimento al Rischio di riciclaggio, possono essere considerati, ai fini del Risk Appetite, sia indicatori di natura quantitativa (es. la percentuale di incidenza dei clienti classificati ad alto rischio sul totale dei clienti), sia elementi di natura qualitativa (es. le limitazioni e le restrizioni riportate nella presente Policy).
- **Rischio di riciclaggio:** il rischio derivante dalla violazione di previsioni di legge, regolamentari e di autoregolamentazione funzionali alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario per finalità di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo o di finanziamento dei programmi di sviluppo delle armi di distruzione di massa, nonché il rischio di coinvolgimento in episodi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo o di finanziamento dei programmi di sviluppo delle armi di distruzione di massa.
- **Rischio inerente:** nella logica del c.d. rischio "potenziale", la probabilità per la Società di subire un danno diretto od indiretto di natura sanzionatoria, penale, finanziaria o reputazionale senza considerare l'organizzazione ed il funzionamento dei propri presidi organizzativi ed il più generale Sistema dei controlli interni.
- **Rischio residuo:** giudizio di sintesi che tiene conto della valutazione dell'idoneità dei presidi organizzativi, procedurali e di controllo in essere, con conseguente individuazione delle iniziative correttive da intraprendere ai fini della sua mitigazione.
- **Risorse economiche:** le attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali e i beni, mobili o immobili, ivi compresi gli accessori, le pertinenze e i frutti, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi, possedute, detenute o controllate, anche parzialmente, direttamente o indirettamente, ovvero per interposta persona fisica o giuridica, da parte di soggetti designati, ovvero da parte di persone fisiche o giuridiche che agiscono per conto o sotto la direzione di questi ultimi.
- **Sanction list / liste soggetti sanzionati / liste soggetti designati:** liste di nominativi di soggetti sanzionati diffuse dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, dall'Unione Europea, dall'OFAC e dall'OFSI.

- **Sanzioni Finanziarie delle Nazioni Unite:** misure restrittive obbligatorie deliberate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC), ai sensi dell'Articolo 41 del Capitolo VII della Carta ONU.
- **Sanzioni finanziarie mirate:** il congelamento dei beni e il divieto di mettere a disposizione, direttamente o indirettamente, fondi o altri beni a beneficio di persone ed entità designate a norma delle decisioni del Consiglio.
- **Sanzioni internazionali:** restrizioni di carattere economico, finanziario, amministrativo, di volta in volta imposte, dall'Ordinamento italiano, dall'Unione Europea, dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (O.N.U.), dagli Stati Uniti, le quali includono (ma non si limitano) l'embargo e il congelamento di beni.
- **Servizi di gioco d'azzardo:** servizio che implica una posta pecuniaria in giochi di sorte, compresi quelli che comportano elementi di abilità, quali le lotterie, i giochi da casinò, il poker e le scommesse, prestati in locali fisici o, a prescindere dal modo, a distanza, mediante mezzi elettronici o altra tecnologia di comunicazione, e su richiesta del singolo destinatario di servizi.
- **Servizi per le cripto-attività:** qualsiasi servizio e attività elencati di seguito in relazione a qualsiasi cripto-attività: prestazione di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di clienti; gestione di una piattaforma di negoziazione di cripto-attività; scambio di cripto-attività con fondi; scambio di cripto-attività con altre cripto-attività; esecuzione di ordini di cripto-attività per conto di clienti; collocamento di cripto-attività; ricezione e trasmissione di ordini di cripto-attività per conto di clienti; prestazione di gestione di portafoglio sulle cripto-attività; prestazione di servizi di trasferimento di cripto-attività per conto dei clienti.
- **Sherpany:** piattaforma adottata dalla Divisione Affari Societari per la gestione delle riunioni degli Organi Aziendali, la quale consente l'accesso in modo sicuro ai diversi documenti sia *online* sia *offline*, resi disponibili dalle varie funzioni aziendali.
- **S.I.G.M.A.:** Sistema Informatico Gestione Materiali Armamenti, a supporto delle attività istituzionali dell'Ufficio VI della Direzione V del Dipartimento del Tesoro del MEF che, sulla base di quanto previsto dalla legge 9 luglio 1990, n. 185 come modificata da D.Lgs. 105/2012, ha il compito di vigilare, insieme ad uno specifico nucleo della Guardia di Finanza, sull'attività degli istituti di credito in merito al finanziamento delle operazioni disciplinate dalla legge n. 185/90, per finalità di contrasto al terrorismo.
- **Sistema dei controlli interni:** l'insieme delle regole, delle funzioni, delle strutture, delle risorse dei processi e delle procedure che mirano ad assicurare, nel rispetto della sana e prudente gestione, le seguenti finalità:
  - verifica dell'attuazione delle strategie e delle politiche aziendali;
  - contenimento del rischio entro i limiti indicati nel quadro di riferimento per la determinazione della propensione al rischio del Gruppo (Risk Appetite Framework - "RAF");
  - salvaguardia del valore delle attività e protezione dalle perdite;
  - efficacia ed efficienza dei processi aziendali;
  - affidabilità e sicurezza delle informazioni aziendali e delle procedure informatiche;
  - prevenzione del rischio che il Gruppo sia coinvolto, anche involontariamente, in attività illecite (con particolare riferimento a quelle connesse con il riciclaggio, l'usura ed il finanziamento al terrorismo);
  - conformità delle operazioni con la legge e la normativa di vigilanza, nonché con le politiche, i regolamenti e le procedure interne.
- **Società di partecipazione mista finanziaria:** un'impresa, diversa da una società di partecipazione finanziaria o da una società di partecipazione finanziaria mista, che non è

una filiazione di un'altra impresa, le cui filiazioni comprendono almeno un ente creditizio o un ente finanziario.)

- **Società di partecipazione mista non finanziaria:** società di partecipazione mista non finanziaria": un'impresa, diversa da una società di partecipazione finanziaria o da una società di partecipazione finanziaria mista, che non è una filiazione di un'altra impresa, le cui filiazioni comprendono almeno un soggetto obbligato.)
- **Soggetti Designati:** le persone fisiche, le persone giuridiche, i gruppi e le entità designati come destinatari del Congelamento di fondi o risorse economiche sulla base di regolamenti comunitari e della normativa nazionale.
- **Soggetto con il quale le persone intrattengono notoriamente stretti legami:** una persona fisica che abbia notoriamente la titolarità effettiva congiunta di soggetti giuridici o di istituti giuridici o qualsiasi altro stretto rapporto d'affari con una persona politicamente esposta, ovvero una persona fisica che sia unica titolare effettiva di soggetti giuridici o di istituti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio di una persona politicamente esposta.
- **Stabilimento:** l'esercizio effettivo, da parte di un soggetto obbligato di un'attività economica in uno Stato membro o paese terzo diverso dal paese in cui è situata la sua sede centrale, a tempo indeterminato e con un'infrastruttura stabile, comprese una succursale o una filiazione e, nel caso di enti creditizi ed enti finanziari, un'infrastruttura che si qualifica come stabilimento a norma della regolamentazione prudenziale.)
- **Strutture Organizzative aziendali:** tutte le restanti unità organizzative previste dall'Ordinamento aziendale, diverse dagli Organi aziendali e dalle Funzioni di controllo.
- **Sistema di *transaction monitoring*:** la procedura informatica utilizzata per la selezione delle operatività anomale basata su parametri quantitativi, quali l'importo o la frequenza delle operazioni e la provenienza o destinazione dei flussi, e qualitativi, quali la tipologia o le modalità di utilizzazione dei servizi e le caratteristiche dei soggetti coinvolti.
- **Supervisore:** organismo cui sono attribuite responsabilità intese a garantire il rispetto, da parte dei soggetti obbligati, delle prescrizioni in ambito AML/CTF, compresa l'AMLA nell'esecuzione dei compiti ad essa affidati.
- **Titolare effettivo:** qualsiasi persona fisica che, in ultima istanza, possiede o controlla un soggetto giuridico, un trust espresso o un istituto giuridico affine.
- **Trust espresso:** un *trust* istituito intenzionalmente dal costituente, *inter vivos* o *mortis causa*, solitamente sotto forma di documento scritto, per porre beni sotto il controllo di un trustee nell'interesse del beneficiario o per un fine specifico.
- **Valuta virtuale:** la rappresentazione digitale di valore, non emessa da una banca centrale o da un'autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l'acquisto di beni e servizi e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente.
- **WorkFlow AML:** piattaforma gestionale, in uso alla Funzione Antiriciclaggio, per la gestione dei processi di istruzione, valutazione ed archiviazione delle Evidenze e Inattesi e delle eventuali Operazioni Sospette, nonché in uso all'Ufficio Presidio Operativo AML, per la gestione dei processi di Adeguata Verifica Rafforzata.

## 4. ATTORI COINVOLTI

Si richiamano, di seguito, i principali attori della Capogruppo, a vario titolo coinvolti, nell'ambito della presente Policy di Gruppo, descrivendone i rispettivi ruoli e responsabilità.

### 4.1 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

---

Il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo definisce il modello di presidio del Rischio di riciclaggio a livello di Gruppo.

È l'organo con funzione di supervisione strategica cui sono attribuite funzioni di indirizzo della gestione d'impresa, al quale riportano le Funzioni aziendali di Controllo, inclusa la Funzione Antiriciclaggio.

Il Consiglio di Amministrazione approva di volta in volta gli aggiornamenti della presente *policy*, su proposta della Funzione Antiriciclaggio.

### 4.2 COMITATO RISCHI

---

Il Comitato Rischi della Capogruppo svolge funzioni di supporto al Consiglio di Amministrazione nella determinazione delle linee di indirizzo del sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi, compreso il Rischio di riciclaggio.

Valuta la presente Policy di Gruppo preventivamente al Consiglio di Amministrazione.

### 4.3 COLLEGIO SINDACALE

---

Il Collegio Sindacale della Capogruppo, con specifico riferimento al presidio del Rischio di riciclaggio vigila sull'osservanza della normativa e sulla completezza, funzionalità e adeguatezza dei controlli antiriciclaggio, anche a livello di Gruppo, avvalendosi delle strutture interne per lo svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari ed utilizzando i flussi informativi provenienti dagli altri Organi aziendali, dal Responsabile della Funzione Antiriciclaggio e dalle altre Funzioni aziendali di controllo.

### 4.4 AMMINISTRATORE DELEGATO

---

L'Amministratore Delegato della Capogruppo, anche in qualità di Esponente Responsabile per l'Antiriciclaggio di Gruppo, cura l'attuazione degli indirizzi strategici e delle politiche di governo del Rischio di riciclaggio a livello di Gruppo approvati dall'organo con funzione di supervisione strategica ed è responsabile per l'adozione di tutte le misure necessarie ad assicurare l'efficacia dell'organizzazione e del sistema dei controlli antiriciclaggio.

### 4.5 ESPONENTE RESPONSABILE PER L'ANTIRICICLAGGIO

---

L'Esponente Responsabile per l'Antiriciclaggio della Capogruppo costituisce il principale punto di contatto tra il responsabile della Funzione Antiriciclaggio di Gruppo e il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo e assicura che quest'ultimo abbia le informazioni necessarie per comprendere pienamente la rilevanza dei Rischi di riciclaggio cui il Gruppo è esposto. L'Esponente assicura che il Responsabile della Funzione Antiriciclaggio della Capogruppo svolga in maniera efficace i propri compiti.

### 4.6 FUNZIONE INTERNAL AUDIT

---

La Funzione Internal Audit della Capogruppo è la Funzione Centrale di riferimento per le omologhe funzioni delle Società Controllate con il compito di verificare in modo continuativo il grado di adeguatezza dell'assetto organizzativo antiriciclaggio e la sua conformità rispetto alla disciplina vigente.

#### **4.7 FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO**

---

La Funzione Antiriciclaggio della Capogruppo è la Funzione Centrale di riferimento per le omologhe funzioni delle Società Controllate per il presidio del Rischio di riciclaggio e di non conformità alle Misure Restrittive. In qualità di Funzione Aziendale di Controllo, presiede, secondo un approccio *risk based*, il Rischio di riciclaggio e di non conformità alle Misure Restrittive.

Supporta il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo nella definizione del modello di presidio del Rischio di riciclaggio e di non conformità alle Misure Restrittive del Gruppo, e assiste il Responsabile della Funzione Antiriciclaggio di gruppo nell'attività di coordinamento a livello di Gruppo per tali ambiti.

#### **4.8 RESPONSABILE DELLA FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO**

---

Il Responsabile Antiriciclaggio della Capogruppo ("Group Chief AML Officer") è nominato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, quale Responsabile Antiriciclaggio a livello di Gruppo, ai sensi di quanto previsto dagli Orientamenti EBA su Politiche e Procedure AML.

Il Responsabile Antiriciclaggio di Gruppo:

- collabora con i Responsabili Antiriciclaggio delle società italiane o estere del Gruppo e garantisce che i medesimi Responsabili svolgano i propri compiti in maniera coordinata e secondo politiche e procedure coerenti con quelle di Gruppo;
- sovrintende all'esercizio di autovalutazione dei Rischi di riciclaggio condotto dalle società del Gruppo;
- redige una valutazione dei rischi di riciclaggio di Gruppo, tenendo conto dei rischi risultanti dagli esercizi individuali, delle interrelazioni tra le singole società del Gruppo e del loro impatto sull'esposizione al rischio a livello di Gruppo;
- presenta agli Organi aziendali della Capogruppo, nell'ambito della relazione annuale, un'apposita sezione sull'esposizione ai rischi di riciclaggio e sulle attività della Funzione Antiriciclaggio della Capogruppo;
- elabora e sottopone agli Organi aziendali della Capogruppo procedure, metodologie e standard di Gruppo in materia antiriciclaggio con particolare riferimento alle procedure di adeguata verifica e garantisce che le politiche e le procedure delle componenti del Gruppo siano in linea con tali standard oltre che conformi alle disposizioni legislative e regolamentari in materia antiriciclaggio loro applicabili;
- stabilisce flussi informativi periodici da parte di tutte le società del Gruppo per la condivisione delle informazioni necessarie allo svolgimento dei propri compiti. Al fine di garantire l'attuazione di politiche e procedure in materia di contrasto al Rischio di riciclaggio efficaci a livello di Gruppo, il Responsabile Antiriciclaggio di Gruppo si avvale delle risorse della Funzione Antiriciclaggio della Banca.

#### **4.9 RESPONSABILE DELLA CONFORMITÀ ALLE MISURE RESTRITTIVE**

---

Il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo Banca Mediolanum S.p.A. ha conferito al Responsabile della Funzione Antiriciclaggio anche il ruolo di Responsabile della conformità alle Misure Restrittive a livello di Gruppo, ferma restando la responsabilità ultima dell'osservanza di Misure Restrittive in capo a ciascuna entità del Gruppo e alla necessità, da parte di ciascuna entità del Gruppo, di individuare, al proprio interno, un referente tenuto a garantire piena conformità rispetto alle previsioni normative in materia di Misure Restrittive, ai sensi di quanto previsto dagli Orientamenti EBA in materia di politiche, procedure e controlli interni atti a garantire l'attuazione di Misure Restrittive dell'Unione e nazionali.

I referenti di ciascuna entità del Gruppo attivano appositi flussi informativi verso il Responsabile della conformità alle Misure Restrittive a livello di Gruppo sull'attività svolta e lo informano tempestivamente su eventuali criticità riscontrate o violazioni accertate.

Al Responsabile della conformità alle Misure Restrittive a livello di Gruppo è affidato il compito di elaborare, attuare e mantenere aggiornate politiche, procedure e controlli adeguati a garantire l'osservanza di Misure Restrittive da parte della Banca e delle società controllate del Gruppo, in modo proporzionato all'esposizione delle stesse alle suddette Misure Restrittive.

Nello specifico, Il Responsabile della conformità alle Misure Restrittive, anche avvalendosi del supporto della Funzione Antiriciclaggio:

- adotta le misure necessarie a garantire conformità alle disposizioni degli Orientamenti EBA in materia di (i) valutazione dell'esposizione a Misure Restrittive nonché (ii) efficacia, nel tempo, delle politiche, delle procedure e dei controlli in materia;
- fornisce periodicamente specifiche informazioni – meglio dettagliate nell'ambito degli Orientamenti EBA – all'organo con funzione di supervisione strategica e di gestione della società;
- segnala tutte le violazioni di Misure Restrittive alle Autorità di vigilanza nazionali competenti e collabora in modo efficace e costruttivo con le medesime.
- fornisce periodicamente – nell'ambito della Relazione trimestrale sull'attività svolta dalla Funzione Antiriciclaggio – informazioni adeguate agli Organi Aziendali sull'esposizione della Banca e delle società controllate del Gruppo a misure.

Il Responsabile della conformità alle Misure Restrittive può assegnare e delegare i compiti a lui spettanti ad altri membri del personale, che agiscono sotto la direzione e supervisione del Responsabile stesso, a condizione che la responsabilità ultima per il corretto adempimento di tali compiti permanga in capo al Responsabile della conformità alle Misure Restrittive.

## **5. MODELLO DI CONTROLLO DEL RISCHIO DI RICICLAGGIO E DI NON CONFORMITA' ALLE MISURE RESTRITTIVE**

### **5.1 PRESIDI ORGANIZZATIVI**

Il modello di contrasto al Rischio di riciclaggio e all'elusione delle Misure Restrittive è gestito, a livello di Gruppo, mediante uno specifico processo finalizzato ad implementare e mantenere regole, procedure e strutture organizzative funzionali ad assicurare la prevenzione e la gestione del rischio in questione, da parte di tutte le società del Gruppo.

Il modello prevede che la responsabilità primaria di presidio del Rischio di riciclaggio e di non conformità alle Misure Restrittive sia rimessa agli Organi Aziendali di ogni società del Gruppo, ciascuno secondo le rispettive competenze ed in conformità agli indirizzi della Capogruppo. L'articolazione dei compiti e delle responsabilità in tale ambito da parte degli Organi e delle Funzioni aziendali deve essere chiaramente definita e formalizzata in ogni società.

Coerentemente con i principi di governo societario ammessi, il modello riconosce, per ogni società del Gruppo, la centralità dell'Organo con funzione di supervisione strategica per quanto attiene alle politiche di governo del rischio in questione: ad esso spetta l'approvazione della Policy antiriciclaggio (in linea con i principi della presente Policy) e la responsabilità dell'adozione di un sistema adeguato alle caratteristiche dell'impresa; a tal proposito, si organizza in modo tale da poter affrontare la tematica del Rischio di riciclaggio e di non conformità alle Misure Restrittive con la dovuta attenzione ed il necessario livello di approfondimento. Al fine di assicurare che il Consiglio di Amministrazione disponga delle informazioni necessarie per comprendere pienamente la rilevanza del Rischio di riciclaggio e di non conformità alle Misure Restrittive cui la società è esposta, ciascuna società del Gruppo nomina – fatto salvo il principio di proporzionalità e tenuto conto delle specifiche previsioni normative di carattere locale – un proprio Esponente Responsabile per l'antiriciclaggio.

L'Organo con funzione di gestione cura l'attuazione degli indirizzi strategici e delle politiche di governo del Rischio di riciclaggio approvati dall'Organo con funzione di supervisione strategica ed è responsabile per l'adozione di tutte le misure necessarie ad assicurare l'efficacia dell'organizzazione e del sistema dei controlli antiriciclaggio, nonché della conformità alle Misure Restrittive

L'Organo con funzione di controllo, nel quadro della responsabilità di vigilare sulla osservanza della normativa e sulla completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità del Sistema dei controlli interni in materia antiriciclaggio, mantiene un costante raccordo anche con la Funzione Antiriciclaggio.

Le società del Gruppo nominano un proprio Responsabile della Funzione Antiriciclaggio, a cui è attribuita la responsabilità di assicurare la conformità ai requisiti in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo, e delle Misure Restrittive, in linea con i principi stabiliti nella presente Policy; ove la Funzione Antiriciclaggio sia ricompresa all'interno della Funzione Compliance, la responsabilità di presidiare il rischio di non conformità alle Misure Restrittive può essere attribuita anche al Responsabile della Compliance.

In conformità al principio di proporzionalità e ove previsto dalle specifiche normative di riferimento, ciascuna società del Gruppo istituisce, inoltre, un'apposita Funzione Antiriciclaggio, deputata a presidiare il Rischio di riciclaggio e la conformità alle Misure Restrittive, la quale si coordina ed interagisce con le altre Funzioni di Controllo, al fine di assicurare il corretto funzionamento del sistema dei controlli interni. Le società del Gruppo adottano misure e presidi organizzativi finalizzati a garantire la continuità operativa della Funzione Antiriciclaggio anche in casi di assenza o impedimento, di natura temporanea, del Responsabile Antiriciclaggio. Laddove l'assenza o l'impedimento del Responsabile Antiriciclaggio si protragga per oltre 3 mesi, l'Organo con Funzione di Supervisione Strategica si riunisce al fine di procedere alla sostituzione del Responsabile.

Il Responsabile Antiriciclaggio – ove non diversamente previsto da specifiche norme di carattere locale – è nominato anche quale Responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette.

Il Responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette provvede ad inoltrare, alla FIU nazionale di riferimento, apposita segnalazione, secondo le procedure previste dalla legislazione vigente, quando sa, sospetta o ha motivo ragionevole di sospettare che i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengono da attività criminose o sono collegati al finanziamento del terrorismo, rispondendo tempestivamente, in tali casi, alle richieste di informazioni ulteriori da parte della FIU e fornendo alla FIU, direttamente o indirettamente, su sua richiesta, tutte le informazioni necessarie.

Un efficace assetto organizzativo del presidio del Rischio di riciclaggio e di non conformità alle Misure Restrittive si basa, inoltre, su un ampio coinvolgimento di tutte le Strutture Organizzative aziendali e sulla chiara definizione dei compiti e responsabilità delle stesse. In tale contesto, fondamentale è il ruolo dei Controlli di linea (c.d. "controlli di primo livello"), diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni, avvalendosi di adeguati presidi e sistemi informativi.

Le Strutture Organizzative di ciascuna società del Gruppo sono tenute a conoscere e uniformarsi scrupolosamente alle leggi, ai regolamenti ed alle norme emanate dalla società. A tal riguardo, le società del Gruppo forniscono, ai propri dipendenti e collaboratori, strumenti operativi e procedure, anche informatiche, in grado di assisterli nei relativi adempimenti ai fini del contrasto del Rischio di riciclaggio e di non conformità alle Misure Restrittive e approntano specifici programmi di formazione e aggiornamento professionale permanenti a favore di quest'ultimi, affinché abbiano adeguata conoscenza della normativa di riferimento e delle connesse responsabilità e siano in grado di utilizzare consapevolmente strumenti e procedure di ausilio nell'esecuzione degli adempimenti.

Allorché il personale delle Strutture Organizzative, nell'espletamento delle proprie attività, rilevi che i processi operativi non siano aderenti alle norme di riferimento o i presidi adottati non siano efficaci al fine di prevenire il coinvolgimento, anche inconsapevole, della società o del Gruppo in operazioni di riciclaggio o finanziamento del terrorismo deve darne tempestiva comunicazione al proprio responsabile, cui è attribuita la responsabilità complessiva della conformità e dell'efficace funzionamento dei controlli di primo livello all'interno della propria struttura; i responsabili, effettuati i necessari approfondimenti, interessano senza ritardi la Funzione Antiriciclaggio per le valutazioni di competenza.

Nel caso in cui alle Strutture Operative sia assegnata l'amministrazione e la gestione concreta dei rapporti con la Clientela, alle medesime compete il processo di identificazione e di Adeguata Verifica della Clientela loro assegnata quale primo livello di controllo, sviluppando la conoscenza della medesima ed assicurando un monitoraggio continuo nel corso del rapporto, in funzione del rischio sotteso. Ad esse compete, inoltre, lo svolgimento del processo di Adeguata Verifica Rafforzata nei casi previsti dalla normativa e laddove richiesto dalla Funzione Antiriciclaggio, nonché l'onere di segnalare tempestivamente, ove possibile prima di compiere l'operazione, eventuali Operazioni Sospette, secondo le procedure e le modalità definite internamente, allorché sappiano sospettino o abbiano ragionevoli motivi di sospettare che sia stata compiuta, sia in corso o sia tentata un'operazione di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

I consulenti finanziari della Rete di Vendita e gli agenti in attività finanziaria, ove presenti<sup>3</sup>, curano, in prima persona, il processo di identificazione e di Adeguata Verifica della Clientela loro assegnata quale primo livello di controllo, sviluppando la conoscenza della medesima ed assicurando un monitoraggio continuo nel corso del rapporto, in funzione del rischio sotteso. Ad essi compete, inoltre, lo svolgimento del processo di Adeguata Verifica Rafforzata nei casi previsti dalla normativa e laddove richiesto dalla Funzione Antiriciclaggio o dalle Strutture Organizzative aziendali.

I consulenti finanziari, nell'ambito delle attività svolte, sono tenuti a conoscere e uniformarsi alle leggi, ai regolamenti ed alle norme emanate dalla Società di riferimento, anche con riferimento alle regole di condotta ai fini antiriciclaggio, così come previsto dai contratti di agenzia.

---

<sup>3</sup> Si fa riferimento, in particolare, alle società Banca Mediolanum S.p.A., Banco Mediolanum SA, Prexta S.p.A.

La società monitora costantemente il rispetto, da parte della Rete di Vendita, delle regole di condotta antiriciclaggio stabilite dalla normativa e in sede contrattuale, anche attraverso verifiche periodiche presso gli uffici amministrativi dei consulenti finanziari.

Dal momento che ai consulenti finanziari compete, nel concreto, l'amministrazione e la gestione dei rapporti con la Clientela loro assegnata, i medesimi costituiscono, a tutti gli effetti, il primo livello segnalatico.

I consulenti finanziari segnalano tempestivamente alla Funzione Antiriciclaggio, ove possibile prima di compiere l'operazione, eventuali Operazioni Sospette, secondo le procedure e le modalità definite internamente, allorché sappiano sospettare o abbiano ragionevoli motivi di sospettare che sia stata compiuta, sia in corso o sia tentata un'operazione di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

## 6. PRINCIPI IN TEMA DI CONTRASTO DEL RISCHIO DI RICICLAGGIO E DI NON CONFORMITA' ALLE MISURE RESTRITTIVE

Le società del Gruppo adottano procedure e metodologie commisurate alla natura dell'attività svolta e alle proprie dimensioni per l'analisi e la valutazione del Rischio di riciclaggio cui sono esposte nell'esercizio della loro attività, tenendo conto di molteplici fattori di rischio.

A tal riguardo, la Capogruppo ha definito le presenti linee guida di Gruppo, basate sui più elevati standard di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, a cui i componenti degli Organi aziendali, i dipendenti ed i collaboratori sono chiamati ad attenersi, per evitare il coinvolgimento, anche inconsapevole, della Banca stessa e delle società del Gruppo in fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Il recepimento delle linee guida e dei principi contenuti nella presente Policy a livello di Gruppo è propedeutico a favorire un adeguato coordinamento tra i presidi antiriciclaggio locali e la Funzione Antiriciclaggio della Capogruppo e ad assicurare una efficace circolazione delle informazioni a livello di Gruppo, al fine di contrastare il Rischio di riciclaggio. Il Chief Group AML Officer definisce standard in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo applicabili a livello di Gruppo e garantisce che le politiche e le procedure adottate da ciascuna società del Gruppo siano conformi alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili nonché ai predetti standard.

Al fine di realizzare opportune sinergie ed economie di scala, sfruttando centri di competenza altamente specializzati, le società del Gruppo Bancario e quelle del Gruppo Assicurativo possono delegare alla Capogruppo – sulla base di appositi accordi di *outsourcing*, redatti nel rispetto della regolamentazione di vigilanza nonché in conformità ai principi sanciti all'interno della "Politica aziendale in materia di esternalizzazione" – lo svolgimento di compiti della Funzione Antiriciclaggio ai sensi della vigente normativa.

Nei predetti accordi, devono essere regolati almeno i seguenti aspetti:

- gli obiettivi della Funzione e il contenuto delle attività esternalizzate;
- i livelli di servizio attesi;
- la frequenza minima dei flussi informativi;
- gli obblighi di riservatezza delle informazioni acquisite nell'esercizio della funzione o delle attività;
- la possibilità di rivedere le condizioni del servizio al verificarsi di modifiche nell'operatività e nell'organizzazione della Società.

Di seguito, si forniscono le linee guida per l'adempimento degli obblighi in modo conforme alle disposizioni normative, i quali sono declinati, ai fini di una compiuta attuazione, negli specifici Regolamenti di processo e/o nelle procedure operative che ciascuna società del Gruppo dovrà adottare.

### 6.1 INTEGRITÀ DEI DIPENDENTI E DEI CONSULENTI FINANZIARI E GESTIONE DEI CONFLITTI D'INTERESSE

---

Il personale del Gruppo Mediolanum coinvolto nello svolgimento di attività rilevanti ai fini della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo deve possedere adeguati requisiti di integrità, onorabilità e professionalità e operi nel rispetto dei principi di correttezza, indipendenza di giudizio e responsabilità.

In tale contesto, il Gruppo adotta ragionevoli procedure per prevenire e gestire i conflitti di interesse che possono incidere sullo svolgimento dei compiti assegnati ai consulenti finanziari ed ai dipendenti che gestiscono e amministrano nel concreto i rapporti con la clientela ai sensi della presente Policy.

## 6.2 ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

---

Le società del Gruppo sottoposte all'obbligo di istituire presidi di controllo in ambito antiriciclaggio adottano misure di Adeguata Verifica della Clientela proporzionali all'entità del Rischio di riciclaggio a cui sono esposte, tenendo conto di specifici fattori con riferimento al Cliente, all'Operazione, al Rapporto continuativo.

L'acquisizione delle informazioni deve essere finalizzata alla valutazione, durante tutta la durata del Rapporto, della coerenza delle Operazioni con la conoscenza del Cliente, delle sue attività e del suo profilo di rischio.

Qualora il Rapporto continuativo riguardi più di un prodotto o servizio, le società del Gruppo assicurano che le misure di adeguata verifica della clientela interessino tutti i prodotti e servizi.

Il principio del *KYC – know your customer*, che si traduce nelle regole di Adeguata Verifica, assume particolare rilevanza anche in connessione al principio della “collaborazione attiva” e all'obbligo di segnalazione di Operazioni Sospette. L'identificazione del Cliente, dell'eventuale Esecutore e del Titolare effettivo con la relativa verifica dell'identità e la raccolta delle informazioni deve pertanto avvenire nell'ambito di un confronto dialettico, necessario da un lato al Cliente per conoscere la società e dichiarare lo scopo e la natura del rapporto continuativo che intende instaurare, dall'altro alla società e al suo Personale, per conoscere meglio il Cliente, le sue necessità bancarie, finanziarie e assicurative, potendo offrire i prodotti ed i servizi più adatti alle esigenze del Cliente stesso.

A tal fine, le società del Gruppo adottano adeguate iniziative di formazione del proprio Personale, secondo quanto descritto dal successivo paragrafo 6.11.

I dipendenti delle Strutture Organizzative aziendali cui compete la gestione e l'amministrazione concreta dei rapporti con la Clientela e i consulenti finanziari della Rete di Vendita, ove presenti, assolvono gli obblighi di Adeguata Verifica osservando le misure, le modalità e le procedure interne adottate dal Gruppo, al fine di sviluppare e mantenere aggiornata la conoscenza del Cliente e segnalare eventuali Operazioni Sospette.

Qualora le società del Gruppo non siano in grado di rispettare l'obbligo di applicare le misure di Adeguata Verifica della Clientela, le medesime si astengono dall'effettuare un'Operazione o dall'avviare il Rapporto continuativo, pongono fine al Rapporto continuativo e vagliano l'eventualità di segnalare, in relazione al Cliente, un'operazione sospetta alla FIU competente.

Per garantire il corretto svolgimento dell'Adeguata Verifica della Clientela, i Consulenti Finanziari – ove presenti - e i dipendenti delle Strutture Organizzative aziendali cui è affidata, nel concreto, la gestione e amministrazione dei rapporti con la Clientela curano:

- l'identificazione della Clientela, degli eventuali Esecutori, dei Titolari effettivi e l'acquisizione dei relativi documenti identificativi nonché delle informazioni aggiuntive necessarie a determinare il profilo di rischio da associare al Cliente;
- l'identificazione, nelle ipotesi previste dalla normativa tempo per tempo vigente, del Beneficiario, degli eredi legittimi e dei relativi eventuali Titolari effettivi e l'acquisizione dei relativi documenti identificativi;
- la verifica dell'identità del Cliente, del Beneficiario, dell'eventuale Esecutore e dell'eventuale Titolare effettivo del Cliente, del Beneficiario e degli eredi legittimi, sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte attendibile e indipendente ovvero da parte di altro soggetto obbligato ai sensi della normativa antiriciclaggio;
- l'acquisizione, a firma del Cliente dei dati anagrafici e delle informazioni utili ai fini dell'Adeguata Verifica del soggetto, anche con riferimento agli eventuali Esecutori e ai Titolari effettivi, conservati nell'anagrafe della società unitamente alla relativa documentazione, secondo le disposizioni e le misure di riservatezza dettate dalla normativa interna;
- l'acquisizione e la valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo e delle eventuali operazioni occasionali e delle relazioni intercorrenti tra il

Cliente e l'Esecutore, tra il Cliente e il Titolare effettivo, tra il Cliente e l'assicurato (se diverso dal contraente) tra il Cliente e il/i Beneficiario/i designato/i;

- l'acquisizione della valutazione complessiva dell'Operazione di investimento in merito alla ragionevolezza della stessa, del comportamento del Cliente e dell'eventuale presenza di elementi di sospetto da parte del consulente finanziario che ha curato l'Operazione, ove applicabile;
- il controllo costante dei Rapporti continuativi, al fine di aggiornare la conoscenza del Cliente e dello scopo dichiarato del rapporto, nonché di valutare eventuali operazioni "inattese", anomale o non coerenti con il profilo economico e finanziario del Cliente in precedenza conosciuto o di notizie di eventi significativi;
- l'aggiornamento periodico dei dati e delle informazioni raccolte, con frequenza dipendente dal profilo di rischio precedentemente associato ai Clienti, chiedendo a questi ultimi di fornire, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire l'assolvimento degli obblighi di Adeguata Verifica.

Le attività di Adeguata Verifica devono essere effettuate almeno nei momenti e nelle circostanze di seguito indicati:

- quando si instaura un rapporto continuativo o viene designato il Beneficiario di una polizza assicurativa;
- in occasione dell'esecuzione di un'Operazione Occasionale, disposta dal Cliente, che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 10.000 euro, indipendentemente dal fatto che sia effettuata con una Operazione unica o con più Operazioni che appaiono collegate per realizzare un'Operazione Frazionata ovvero che consista in un trasferimento di fondi, come definito dall'articolo 3, paragrafo 1, punto 9, del regolamento (UE) 2023/1113 il cui valore è almeno 1.000 euro;
- quando viene eseguita un'Operazione occasionale in contanti il cui valore è almeno pari a 3.000 euro, indipendentemente dal fatto che l'Operazione sia eseguita con un'unica Operazione o mediante Operazioni collegate;
- quando vi è sospetto di riciclaggio, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile, avvalendosi anche di eventuali indicazioni delle FIU;
- quando sorgano dubbi sulla completezza, attendibilità o veridicità delle informazioni o della documentazione precedentemente acquisite dalla Clientela.

Con specifico riferimento alle Operazioni in prodotti di risparmio gestito, le attività di Adeguata Verifica devono essere effettuate inoltre, secondo un approccio *risk based*:

- in caso di Operazioni di versamento aggiuntivo, disinvestimenti, liquidazioni a favore di Beneficiari e/o eredi;
- variazioni contrattuali (es. cessione di contraenza di polizza, inserimento di cointestatari di quote di fondi comuni di investimento).

Le società del Gruppo adempiono alle disposizioni in materia di Adeguata Verifica nei confronti dei nuovi Clienti nonché dei Clienti già acquisiti, quando opportuno in ragione dell'innalzamento del livello di Rischio di riciclaggio associato al Cliente.

Non è richiesta l'Adeguata Verifica per le attività finalizzate o connesse all'organizzazione, al funzionamento o all'amministrazione della società, tenuto conto che esse non rientrano nelle attività istituzionali della medesima e che, nello svolgimento delle stesse, le controparti della società si configurano come prestatori di beni o servizi su iniziativa della società stessa, piuttosto che come Clienti che richiedono di instaurare un Rapporto continuativo o di effettuare un'Operazione Occasionale.

Sono altresì esclusi i Rapporti e le Operazioni posti in essere su iniziativa del gestore nella prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli.

### 6.2.1 ACQUISIZIONE (ONBOARDING) A DISTANZA DEI CLIENTI

In caso di operatività a distanza (svolta senza la compresenza fisica del Cliente e del Personale incaricato), la società che prevede tale operatività, pone particolare attenzione in considerazione dell'assenza di un contatto diretto con il Cliente o con l'Esecutore, anche in funzione del crescente rischio di frodi connesse al furto di identità, prevedendo anche il ricorso a banche dati pubbliche.

La Funzione Antiriciclaggio e le Strutture Organizzative aziendali coinvolte nel processo di *onboarding* a distanza del Cliente effettuano appositi controlli, ognuna per quanto di competenza, per assicurare che la soluzione di *onboarding* a distanza adottata sia in linea con le attese e per gestire adeguatamente i Rischi di riciclaggio che potrebbero derivare dall'utilizzo di tale soluzione.

Al momento di considerare la possibilità di adottare una nuova soluzione per l'*onboarding* a distanza del Cliente, la società effettua, in ogni caso, una valutazione preliminare all'attuazione di tale soluzione, coinvolgendo le strutture aziendali interessate per i necessari approfondimenti. In particolare, viene valutato l'impatto dell'utilizzo della soluzione di *onboarding* a distanza del Cliente sull'esposizione al rischio della società interessata in relazione alla propria area di attività, compreso l'impatto sui Rischi di riciclaggio, operativi, reputazionali e legali, individuando possibili misure di mitigazione e azioni correttive per ciascun rischio individuato. Di tali valutazioni, viene mantenuta apposita evidenza documentale, fornendo altresì apposita comunicazione preventiva alla Capogruppo.

Nei casi di *onboarding* a distanza, sono acquisiti i dati identificativi del Cliente e dell'Esecutore e viene sempre effettuato il riscontro su una copia – ottenuta tramite fax, posta, Posta Elettronica Certificata, in formato elettronico o con modalità analoghe – di un valido documento di identità, ai sensi della normativa vigente. Non è consentita, in ogni caso, l'apertura *online* di rapporti da parte di *prospect* che non siano in possesso di una identità digitale o di un certificato per la generazione di firma digitale.

In un'ottica di contenimento dell'esposizione a possibili Rischi di riciclaggio e/o frode, l'apertura *online* di rapporti bancari è attualmente consentita solo alle persone fisiche (consumatori) residenti nel medesimo Paese ove è presente la sede legale o una stabile organizzazione della società. Non è comunque consentita l'instaurazione di rapporti a distanza da parte di soggetti che presentino indizi FATCA (US Person), rientranti nella categoria delle Persone Esposte Politicamente e contraddistinti da "indici reputazionali negativi" sulla base delle "liste di nominativi" e delle banche dati in uso da parte della Società.

In tali fattispecie, il processo di instaurazione del rapporto può avvenire esclusivamente per il tramite del Personale, che cura direttamente il processo di Adeguata Verifica.

Le società del Gruppo prevedono, inoltre, appositi controlli di primo livello sull'Operatività posta in essere dai Clienti acquisiti tramite procedure di *onboarding* a distanza non assegnati ad un consulente finanziario della Rete di Vendita, anche attraverso l'utilizzo di appositi Sistemi di *transaction monitoring*.

La Funzione Antiriciclaggio è regolarmente coinvolta in ogni caso, in tutti i progetti di evoluzione del canale di *onboarding* a distanza della clientela.

### 6.2.2 ADEGUATA VERIFICA EFFETTUATA DA ALTRI SOGGETTI OBBLIGATI

In nessun caso gli obblighi di Adeguata Verifica possono essere demandati a Banche di Comodo o intermediari insediati in Paesi Terzi ad alto rischio. Non è consentito, inoltre, instaurare nuovi Rapporti avvalendosi del processo di identificazione tramite terzi esterni al Gruppo Mediolanum né instaurare nuovi Rapporti o compiere Operazioni da parte di Clienti con documenti identificativi scaduti o con profilo di rischio scaduto, decorsi i termini concessi loro per provvedere all'aggiornamento.

Le società del Gruppo possono demandare ad un'altra società del Gruppo, in virtù di apposito accordo di distribuzione e *outsourcing*, l'assolvimento degli obblighi di Adeguata Verifica della clientela, ad eccezione del controllo costante dell'operatività, ferma restando la piena

responsabilità di ciascuna Società.

In caso di Operazioni di disinvestimento/estinzione rapporti/liquidazione sinistri disposte da Beneficiari, eredi legittimi, ovvero su iniziativa dei Clienti, le società del Gruppo possono assolvere agli obblighi di Adeguata Verifica della clientela, ferma la piena responsabilità delle medesime per l'osservanza di detti obblighi, anche tramite intermediari bancari e finanziari comunitari (banche, Poste Italiane S.p.A., istituti di moneta elettronica – IMEL, istituti di pagamento, società di intermediazione mobiliare, società di gestione del risparmio, SICAV, SICAF, intermediari italiani iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del TUB, Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., imprese assicurative che operano nei rami vita, soggetti eroganti microcredito, confidi, succursali di intermediari bancari e finanziari elencati precedentemente, aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo; intermediari bancari e finanziari elencati precedentemente, stabiliti senza succursale sul territorio della Repubblica italiana o del Paese in cui opera la società del Gruppo o con sede in un paese terzo con un efficace regime di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo).

Con specifico riferimento all'obbligo di identificazione, il medesimo si considera assolto, anche senza la presenza fisica del soggetto interessato, nei casi in cui:

- i dati identificativi siano acquisiti da un documento di identità trasmesso dal medesimo tramite Posta Elettronica Certificata (PEC);
- i dati identificativi risultino da atti pubblici, da scritture private autenticate o da certificati qualificati utilizzati per la generazione di una firma digitale associata a documenti informatici;
- il soggetto sia in possesso di un'identità digitale, di livello massimo di sicurezza o di un certificato per la generazione di firma digitale, rilasciati nell'ambito di un regime di identificazione elettronica compreso nell'elenco pubblicato dalla Commissione europea a norma dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 910/2014;
- i dati identificativi risultino da dichiarazione della rappresentanza diplomatica e dell'autorità consolare italiana o del paese in cui la società controllata svolge la propria attività.

### 6.3 PRESIDI IN MATERIA DI MISURE RESTRITTIVE

---

Il Gruppo assicura un presidio organico, sistematico e continuativo in materia di Misure Restrittive, in coerenza con il quadro normativo europeo e nazionale applicabile e secondo un approccio basato sul rischio. Tale presidio è integrato nel sistema dei controlli interni e nei processi aziendali rilevanti, al fine di prevenire, individuare e mitigare il rischio di mancata attuazione o di elusione delle sanzioni, nonché di garantire il tempestivo adeguamento a eventuali aggiornamenti dei regimi sanzionatori.

In particolare, le società del Gruppo adottano presidi organizzativi, procedurali e tecnologici idonei a garantire un efficace processo di identificazione dei soggetti designati, il monitoraggio continuo dei rapporti e delle operazioni e la gestione tempestiva di eventuali corrispondenze (c.d. "match") con le liste dei soggetti sanzionati. In tale ambito, sono formalizzati ruoli e responsabilità delle strutture coinvolte, assicurando adeguati flussi informativi, meccanismi di escalation e tracciabilità delle decisioni assunte.

Sono previsti controlli finalizzati a prevenire l'instaurazione o la prosecuzione di rapporti e l'esecuzione di operazioni con soggetti sottoposti a Misure Restrittive che includono, tra l'altro: (i) l'identificazione e la verifica della clientela con contestuale *screening* rispetto alle liste sanzionatorie applicabili; (ii) il controllo automatico e continuo delle controparti e delle operazioni tramite sistemi di *screening*; (iii) la gestione e l'analisi degli *alert* generati dai sistemi, con eventuale blocco operativo ed *escalation*; (iv) l'aggiornamento tempestivo delle liste e dei parametri di controllo nei sistemi informatici.

Tali presidi sono costantemente aggiornati al fine di mitigare il rischio di mancata attuazione o di elusione delle Misure Restrittive, in coerenza con la normativa europea e nazionale applicabile.

## 6.4 PROFILATURA DELLA CLIENTELA

Al fine di graduare la profondità e l'estensione degli obblighi di Adeguata Verifica, le società del Gruppo adottano idonee procedure volte a profilare ciascun Cliente in funzione del Rischio di riciclaggio, le quali considerano fattori di rischio:

- relativi al Cliente, all'Esecutore e Titolare effettivo;
- relativi a prodotti, servizi, Operazioni o canali di distribuzione;
- geografici.

Tale approccio costituisce una applicazione del più ampio principio di proporzionalità richiamato dalle vigenti disposizioni normative, il cui obiettivo è quello di massimizzare l'efficacia dei presidi aziendali e razionalizzare l'uso delle risorse.

A tal riguardo, l'informazione relativa al profilo di Rischio di riciclaggio è resa disponibile ai Consulenti Finanziari della Rete di Vendita, ove presenti, e alle Strutture Organizzative aziendali che hanno in carico la gestione e l'amministrazione, nel concreto, dei rapporti con la Clientela. In linea con quanto previsto dalla normativa vigente, il Personale che ha accesso all'informazione sul profilo di rischio dei Clienti, deve mantenere la massima riservatezza, astenendosi dal comunicare tale informazione ai Clienti medesimi o a terzi.

Si rappresentano, nella tabella seguente, i possibili profili di rischio attribuibili alla Clientela con la relativa frequenza di aggiornamento delle informazioni.

Classe	Profilo di rischio	Frequenza di aggiornamento informazioni
1	Alto	Entro 12 mesi
2	Medio	Entro 30 mesi
3	Basso	Entro 48 mesi
4	Irrilevante	Entro 60 mesi

I punteggi e le regole attribuite al sistema di profilatura del rischio sono monitorati e aggiornati periodicamente avendo anche a riferimento l'evoluzione del contesto normativo e delle *leading practice* di mercato. Resta ferma la necessità di condividere preventivamente detti interventi con la Capogruppo, nell'ottica di assicurare un approccio omogeneo, all'interno del Gruppo, alla profilatura di rischio della Clientela.

In quanto parte di un Gruppo, ogni società assume per uno stesso Cliente, il profilo più elevato tra quelli assegnati da tutte le società del Gruppo medesimo.

Il sistema di profilatura assicura che i punteggi assegnati dal sistema informatizzato siano coerenti con la conoscenza del Cliente.

Nell'individuazione dei rischi relativi al Cliente, all'Esecutore e al Titolare effettivo, vengono presi in considerazione ulteriori fattori di rischio legati:

- all'attività o alla professione svolta dal Cliente e dal suo Titolare effettivo,
- alla reputazione del Cliente e del suo Titolare effettivo,
- alla natura e al comportamento del Cliente e del suo Titolare effettivo,

valorizzando il patrimonio informativo disponibile, valutando le notizie negative provenienti dai *media* o da altre fonti informative considerate fondate e attendibili, esaminando le segnalazioni di comportamenti anomali provenienti dalla Rete di Vendita o dai dipendenti delle Strutture

Organizzative aziendali che gestiscono e amministrano, nel concreto, i rapporti con la Clientela.

Sulla base di tutte le informazioni acquisite, qualora il Consulente Finanziario o il dipendente ritengano anomalo il comportamento del Cliente o l'Operazione non ragionevole in funzione del profilo del Cliente, provvedono a trasmettere tempestivamente una segnalazione di Operazione Sospetta alla Funzione Antiriciclaggio, affinché svolga gli approfondimenti del caso e sottoponga la pratica al Responsabile della segnalazione delle operazioni sospette per le valutazioni di competenza, tra cui rientra anche l'eventuale innalzamento del profilo di rischio del Cliente, mantenendo evidenza delle valutazioni effettuate.

Nella valutazione dei comportamenti anomali dei Clienti o della mancata ragionevolezza delle operazioni poste in essere dai medesimi, occorre tener conto di tutti i dati e le informazioni acquisiti dai clienti.

Con riferimento alla classe di rischio 4, corrispondente al profilo di rischio "alto", le società del Gruppo considerano, indipendentemente dai punteggi attribuiti dal sistema di profilatura della Clientela in uso, a rischio alto:

- a) i Clienti, i Titolari effettivi, i Beneficiari designati in via nominativa e gli Esecutori con riferimento ai quali sono stati rilevati degli indici reputazionali negativi, sulla base di:
- ricorrenza dei nominativi nelle liste delle persone o degli enti associati ai fini dell'applicazione degli obblighi di congelamento ai sensi del decreto legislativo n. 109, del 22 giugno 2007 e dei regolamenti comunitari direttamente applicabili;
  - ricorrenza dei nominativi nelle liste delle sanzioni finanziarie delle Nazioni Unite (ONU) o soggetti da essi controllati, per i quali, nel periodo intercorrente tra la pubblicazione delle liste ONU e il formale recepimento nell'Unione Europea, le società del Gruppo devono garantire la conservazione delle registrazioni relative a: fondi o altri Beni gestiti per conto del Cliente al momento della pubblicazione delle sanzioni, Operazioni tentate dal cliente e Operazioni effettuate per conto del Cliente;
  - ricorrenza dei nominativi nelle liste emesse dall' OFAC (Office of Foreign Assets Control) e dall' OFSI (Office of Financial Sanctions Implementation);
  - notizie negative provenienti dai media o da altre fonti informative;
  - notizie negative fornite direttamente dal Cliente o dal Consulente Finanziario di riferimento o dal collocatore, aventi ad oggetto procedimenti penali, procedimenti per danno erariale, procedimenti per responsabilità amministrativa degli enti, etc.;
  - richieste/provvedimenti provenienti dall'Autorità Giudiziaria, ai sensi: del Codice Antimafia (accertamenti richiesti dall'Autorità Penale - Antimafia - fase delle indagini preliminari) o della normativa antiriciclaggio (accertamenti richiesti dall'Autorità Penale ai sensi del Decreto Antiriciclaggio - Antiriciclaggio - fase delle indagini preliminari);
  - decreti di sequestro, ovvero misure cautelari reali e di prevenzione adottate dall'Autorità Giudiziaria;
- b) i Clienti, i Titolari effettivi e gli Esecutori oggetto di segnalazione alla FIU, da parte della Banca o altra società del Gruppo negli ultimi 5 anni, ovvero che continuano a presentare elementi di criticità;
- c) i Clienti i cui fondi provengono da operazioni di *voluntary disclosure* o analoga procedura per il rimpatrio di capitali legati ad evasione fiscale o altri reati, la cui regolarizzazione è avvenuta nei 5 anni precedenti;
- d) i rapporti di corrispondenza (o c.d. *payable-through accounts* o conti di passaggio) transfrontalieri che comportano l'esecuzione di pagamenti con un ente creditizio o istituto finanziario corrispondente di un Paese terzo;
- e) i rapporti continuativi, le prestazioni professionali ed Operazioni Occasionali con Clienti e relativi Titolari effettivi che siano Persone Esposte Politicamente, salve le ipotesi in cui le predette

Persone Esposte Politicamente agiscono in veste di organi delle Pubbliche amministrazioni;

- f) i Rapporti continuativi, le Prestazioni professionali e le Operazioni che coinvolgono i Paesi Terzi ad alto rischio, nonché i Clienti e Titolari effettivi residenti o aventi sede legale in Paesi Terzi ad alto rischio e in aree geografiche a rischio elevato<sup>4-5</sup>; la Funzione Antiriciclaggio della Capogruppo può proporre, in ogni caso, all'Amministratore Delegato, di sospendere l'apertura di rapporti ed il compimento di operazioni con paesi contraddistinti da uno o più fattori di rischio geografico sopra descritti. L'elenco aggiornato dei paesi considerati a rischio più elevato e di quelli con cui l'operatività è stata sospesa è messo periodicamente a disposizione del Consiglio di Amministrazione, nell'ambito della informativa prodotta periodicamente dalla Funzione Antiriciclaggio della Capogruppo e trasmesso ai Responsabili Antiriciclaggio delle società controllate, affinché sia correttamente applicato anche a livello locale.
- g) le strutture qualificabili come veicoli di interposizione patrimoniale, quali *trust*, società fiduciarie, fondazioni, onlus, società il cui capitale sociale sia detenuto, in tutto o in parte, da una società fiduciaria, da un *trust*, da un ente o schema giuridico analogo; le società partecipate da fiduciari;
- h) i Clienti che presentino un assetto societario anomalo o eccessivamente complesso, data la natura dell'attività svolta, soggetti esteri diversi dalle persone fisiche;
- i) i Clienti che presentino un tipo di attività economica caratterizzata da elevato utilizzo di contante o riconducibile a settori particolarmente esposti a rischi di corruzione;
- j) i Clienti che beneficino odi servizi di consulenza con elevato grado di personalizzazione, offerti ad una clientela dotata di un patrimonio superiore a 2 milioni di euro, i clienti che hanno sottoscritto contratti di gestione patrimoniale GPM/GPF, per un controvalore superiore a 5 milioni di euro;
- k) i Clienti che beneficino di servizi di *investment banking*;
- l) i Clienti beneficiari di permessi di soggiorno rilasciati con motivazione "investitore", nell'ambito dei cd. programmi di soggiorno per investitori.

Le società del Gruppo considerano, inoltre, a rischio ALTO di riciclaggio:

---

<sup>4</sup> Al fine di valutare i rischi geografici, si considerano i seguenti fattori di rischio:

- 1) paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti ritengono carenti di efficaci presidi di prevenzione del riciclaggio (si considerano tali i paesi ricompresi nelle liste UE/GAFI);
- 2) paesi e aree geografiche che finanziano o sostengono attività terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche (si considerano tali i paesi ricompresi nelle liste UE/GAFI);
- 3) paesi soggetti a sanzioni, embargo o misure analoghe adottate dai competenti organismi nazionali e internazionali;
- 4) paesi valutati da fonti autorevoli e indipendenti come carenti sotto il profilo della conformità agli standard internazionali sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali;
- 5) paesi e aree geografiche valutati ad elevato livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose da fonti autorevoli e indipendenti.
- 6) paesi considerati a rischio *circumvention* delle Misure Restrittive.

Si considerano i rischi di natura geografica sopra elencati in funzione del differente livello di criticità attribuito ai medesimi. In attuazione di tale approccio *risk based*:

- i paesi ricompresi ai numeri 1) e 2) sono considerati "Paesi terzi ad alto rischio";
- i paesi di cui al numero 3), che non sono già ricompresi tra quelli di cui ai numeri 1) e 2), sono considerati "aree geografiche a rischio elevato";
- i fattori di rischio geografico di cui ai numeri 4) e 5) non comportano automaticamente l'attribuzione di un profilo di rischio alto dei paesi interessati, ma vengono valutati ai fini di un eventuale innalzamento del profilo di rischio unitamente agli ulteriori fattori rilevanti, avvalendosi del "Basel Index AML", calcolato dal "Basel Institute on Governance", un centro di competenza indipendente e non lucrativo specializzato nel contrasto della corruzione e di altri crimini finanziari.

<sup>5</sup> Ai fini dell'innalzamento del profilo di rischio, rileva, in caso di Paesi Terzi ad alto rischio, non solo la residenza del Cliente, ma anche la cittadinanza del medesimo.

m) i Clienti, i Titolari effettivi e gli Esecutori individuati su disposizione del Responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette, a seguito del prudente apprezzamento dello stesso;

n) i soggetti diversi da persona fisica che presentino un Titolare effettivo a rischio alto ai sensi di quanto riportato alle lettere a), b), c), e), f);

o) i Clienti, i Titolari effettivi e gli Esecutori oggetto di richieste di approfondimento da parte della FIU.

Nell'ambito delle fattispecie sopra delineate, si considerano, a più alto Rischio di riciclaggio (cd. "soggetti attenzionati"), i soggetti di cui alle lettere a), b), e), f), m).

Ai Clienti classificati a rischio ALTO vengono applicate misure di Adeguata Verifica Rafforzata.

Resta comunque ferma la possibilità, da parte della Funzione Antiriciclaggio, di chiedere ai consulenti finanziari o ai dipendenti che gestiscono e amministrano nel concreto i rapporti con la Clientela di svolgere il processo di adeguata verifica rafforzata in tutti i casi, anche non rientranti in quelli sopra elencati, in cui appaia particolarmente elevato il Rischio di riciclaggio.

Il Responsabile Antiriciclaggio può diminuire, a seguito di propria valutazione in sede di analisi di specifiche posizioni, i punteggi attribuiti, mantenendo evidenza delle analisi effettuate. Non è consentita, in ogni caso, la modifica in autonomia dei punteggi attribuiti da parte del restante Personale.

Per assicurare la corretta valutazione dei rischi relativi a prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione, le competenti funzioni aziendali delle società del Gruppo assicurano il coinvolgimento della Funzione Antiriciclaggio sin dalle preliminari fasi di analisi e studio di fattibilità. Il rischio deve essere attentamente valutato, in particolare, in caso di prodotti e pratiche commerciali di nuova generazione che includono l'utilizzo di meccanismi di distribuzione o tecnologie innovativi per prodotti nuovi o preesistenti.

## 6.5 ADEGUATA VERIFICA RAFFORZATA DELLA CLIENTELA

---

In presenza di un elevato Rischio di riciclaggio, le società del Gruppo adottano misure rafforzate di adeguata verifica della Clientela secondo un approccio *risk based*, acquisendo informazioni aggiuntive sul Cliente, sul Titolare effettivo e sull'eventuale Esecutore, approfondendo gli elementi posti a fondamento delle valutazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto e intensificando la frequenza dell'applicazione delle procedure finalizzate a garantire il controllo costante nel corso del rapporto continuativo.

In base al modello adottato dalle società del Gruppo, le attività di rafforzata verifica della Clientela sono innanzitutto demandate ai consulenti finanziari, ove presenti, o ai dipendenti incaricati, i quali sono tenuti ad applicare le seguenti misure:

- acquisire maggiori informazioni sul Cliente, sul Beneficiario e sugli eventuali Titolari effettivi;
- acquisire/aggiornare e valutare informazioni sulla reputazione del Cliente, del Beneficiario e degli eventuali Titolari effettivi (ivi comprese eventuali pregiudizievoli, anche attingendo ad informazioni pubblicamente accessibili tramite la consultazione di fonti aperte, attraverso, ad esempio, l'utilizzo di motori di ricerca su *internet*);
- valutare attentamente le informazioni fornite dal Cliente sullo scopo e sulla natura del rapporto, mettendole in relazione con le altre informazioni conosciute all'atto di apertura del medesimo o, nel caso di Clienti che già intrattengono rapporti con la società, con l'operatività effettivamente rilevata sullo stesso; a tal riguardo, sono presi in considerazione elementi quali: il numero, l'entità e la frequenza delle operazioni effettuate, la provenienza/destinazione dei fondi, la natura dell'attività svolta dal Cliente e/o dal Titolare effettivo, la ragionevolezza delle operazioni effettuate in relazione al profilo complessivo del Cliente;

- valutare attentamente le relazioni intercorrenti tra il Cliente ed eventuali altri soggetti coinvolti nel Rapporto, quali: il Titolare effettivo, l'Esecutore, i cointestatari di rapporti, i garanti (fidejussori o altri soggetti che prestano garanzie nell'ambito di un affidamento), i Beneficiari;
- svolgere approfondite verifiche sull'Origine dei Fondi impiegati nel rapporto continuativo, attraverso un processo articolato che prenda in considerazione, *in primis*, la attendibilità delle informazioni a disposizione, tenuto conto della eventuale disponibilità di informazioni economico – patrimoniali prodotte direttamente dal Cliente o rilevabili dalla movimentazione del rapporto (es. accredito emolumenti, accredito dividendi, etc.) o reperibili tramite fonti aperte o banche dati pubbliche (es. bilanci, dichiarazioni IVA e dei redditi, atti notarili, dichiarazioni di successione, dichiarazioni/documenti provenienti dal datore di lavoro o da altri intermediari); a tal riguardo, assumono specifica valenza aspetti, quali il grado di conoscenza del Cliente e/o l'anzianità della relazione, la coerenza tra il profilo del Cliente e la sua situazione economico-patrimoniale;
- condurre in modo più frequente la verifica e l'aggiornamento delle informazioni anagrafiche e di quelle raccolte ai fini della conoscenza del Cliente;
- condurre in modo più frequente i controlli sul Rapporto Continuativo e sulle Operazioni.

Le società del Gruppo prevedono, inoltre, l'autorizzazione di un Alto dirigente:

- prima di avviare, proseguire o intrattenere un rapporto continuativo o effettuare un'Operazione Occasionale con Persone Esposte Politicamente;
- prima di avviare, proseguire o intrattenere un Rapporto continuativo o effettuare un'Operazione che coinvolga Paesi Terzi ad alto rischio;
- prima di effettuare un'Operazione di investimento in prodotti di risparmio gestito collocati dalla medesima, di rilevante ammontare, e comunque superiore a 5.000.000 euro, ovvero 1.000.000 euro, in caso di "soggetti attenzionati".

Le misure di Adeguata Verifica rafforzata prevedono, inoltre, per i clienti che intrattengono Rapporti bancari, una valutazione dei clienti a rischio ALTO e MEDIO<sup>6</sup> da parte dei consulenti finanziari della Rete di Vendita o dai dipendenti a cui è affidata, nel concreto, l'amministrazione e la gestione dei rapporti con la clientela mediante redazione di un'apposita relazione ovvero compilazione di un'apposita scheda di valutazione. Tale valutazione viene effettuata in sede di nuovo censimento ovvero per effetto del peggioramento del livello di rischio e viene aggiornata secondo le frequenze previste per l'aggiornamento delle informazioni di Adeguata Verifica.

Qualora da tali valutazioni emergano rilevanti elementi di criticità e/o sospetto l'Adeguata Verifica Rafforzata viene portata all'attenzione della Funzione Antiriciclaggio per valutare la presenza di elementi di sospetto.

Ferme restando le "operazioni caratterizzate da importi insolitamente elevati ovvero rispetto alle quali sussistono dubbi circa le finalità cui le medesime sono, in concreto, preordinate", le quali devono essere sempre portate alla attenzione della Funzione Antiriciclaggio dal Consulente Finanziario o dal Dipendente che gestisce e amministra nel concreto i rapporti con la Clientela o dai dipendenti delle strutture organizzative aziendali nell'ambito dell'attività svolta, la Banca considera, indipendentemente dal profilo di rischio attribuito dal sistema di profilatura della Clientela, a più alto Rischio di riciclaggio le seguenti Operazioni:

- a) Operazioni in contante frequenti e ingiustificate, caratterizzate dall'utilizzo di banconote in euro di grosso taglio ovvero dalla presenza di biglietti danneggiati o contraffatti;
- b) Operazioni di versamento di contante o valori provenienti dall'estero di importo complessivo pari o superiore al controvalore di 10.000 euro;
- c) Operazioni di versamento assegni di importo superiore a 250.000 euro;
- d) Operazioni che coinvolgono Paesi Terzi ad alto rischio;

---

<sup>6</sup> Patrimonio complessivo in prodotti del Gruppo pari o superiore a 250.000 euro

- e) Operazioni relative a petrolio, armi, metalli preziosi, prodotti del tabacco, manufatti culturali e altri beni mobili di importanza archeologica, storica, culturale, religiosa o di raro valore scientifico, nonché avorio e specie protette;
- f) Trasferimento di somme rivenienti da cripto-attività o *virtual asset*.

Fatto salvo il principio di carattere generale secondo il quale le misure di Adeguata Verifica Rafforzata sopra elencate devono essere sempre applicate quando vi è sospetto di riciclaggio, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile, l'applicazione delle medesime alle **Operazioni su prodotti di risparmio gestito** (polizze vita, quote di fondi comuni di investimento, GPM/GPF) è per evento – ovvero per le singole Operazioni disposte dalla clientela – e commisurata, in assenza di elementi di sospetto, al rischio del Cliente e/o all'ammontare dell'Operazione, secondo un approccio *risk based*.

Ad esclusione dei Clienti rientranti nella categoria delle Personae Esposte Politicamente o residenti in Paesi Terzi ad alto rischio, per i quali non sono stabiliti limiti di importo, è prevista l'Adeguata Verifica Rafforzata dell'Operazione di investimento, volta ad acquisire maggiori informazioni riguardo l'Origine dei fondi utilizzati per l'Operazione, secondo un approccio *risk based*, applicando le seguenti soglie:

- in caso di "soggetti attenzionati": 50.000 euro, indipendentemente dalla fascia di patrimonio complessivo dichiarata dal Cliente nella Scheda anagrafica e di adeguata verifica;
- in caso degli altri Clienti classificati a rischio alto, si applicano delle soglie di importo calibrate in relazione al patrimonio complessivo dichiarato dal Cliente nella scheda anagrafica e di adeguata verifica come segue:
  - 50.000 euro, in caso di patrimonio complessivo fino a 500.000 euro;
  - 100.000 euro, in caso di patrimonio complessivo tra 500.000 euro e 2.000.000 euro;
  - 250.000 euro, in caso di patrimonio complessivo oltre 2.000.000 euro.

Indipendentemente dal profilo di rischio, si applicano misure di Adeguata Verifica Rafforzata dell'Operazione in tutti i casi di:

- Operazioni di investimento in polizze assicurative a contenuto finanziario di importo pari o superiore a 250.000 euro e di investimento in fondi comuni di investimento e GPM/GPF di importo pari o superiore a 500.000 euro;
- Operazioni di investimento per conto di terzi;
- Operazioni di sottoscrizione di una polizza assicurativa con relazione tra contraente e Beneficiario designato in forma nominativa di tipo "altro";
- cambio contraenza di una polizza assicurativa;
- cambio Beneficiario di una polizza assicurativa, se designato in via nominativa, tra contraente e Beneficiario di tipo: "rapporti aziendali o professionali" o "altro";
- co-sottoscrizione o variazione intestatari di quote di OICR, con relazione tra sottoscrittore principale e co-sottoscrittori di tipo: "rapporti aziendali o professionali" o "altro";
- attivazione di piani di versamento su polizza da parte di un soggetto diverso dal contraente (c.d. terzo pagatore) con relazione tra contraente e terzo pagatore di tipo "altro".

## 6.6 ADEGUATA VERIFICA SEMPLIFICATA DELLA CLIENTELA

---

In presenza di un Rischio di riciclaggio irrilevante, le società del Gruppo possono applicare misure semplificate di adeguata verifica della Clientela sotto il profilo della estensione e della frequenza degli adempimenti, nei confronti di:

- società ammesse alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposte ad obblighi di comunicazione che impongono l'obbligo di assicurare un'adeguata trasparenza della titolarità effettiva;
- pubbliche amministrazioni, ovvero istituzioni o organismi che svolgono funzioni pubbliche, conformemente al diritto dell'Unione europea;
- intermediari bancari e finanziari comunitari (banche, Poste Italiane S.p.A., istituti di moneta elettronica – IMEL, istituti di pagamento, società di intermediazione mobiliare, società di gestione del risparmio, SICAV, SICAF, intermediari italiani iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del TUB, Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., imprese assicurative che operano nei rami vita, soggetti eroganti microcredito, confidi, succursali di intermediari bancari e finanziari elencati precedentemente, aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo; intermediari bancari e finanziari elencati precedentemente, stabiliti senza succursale sul territorio della Repubblica italiana o del Paese in cui opera la società del Gruppo o con sede in un paese terzo con un efficace regime di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo);
- forme pensionistiche complementari disciplinate dai decreti nazionali di riferimento, a condizione che esse non prevedano clausole di riscatto diverse da quelle per: invalidità permanente, cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione, ovvero ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria e che non possano servire da garanzia per un prestito al di fuori delle ipotesi previste dalla legge;
- regimi di previdenza o sistemi analoghi che versano prestazioni pensionistiche ai dipendenti, in cui i contributi sono versati tramite detrazione della retribuzione e che non permettono ai beneficiari di trasferire i propri diritti.

Ai fini del corretto assolvimento degli obblighi sopra richiamati, vi è una distinzione tra “controparti attive” e “controparti passive”.

Le Controparti c.d. “attive” sono le controparti “Clienti”, ovvero le società che intrattengono rapporti continuativi con il Gruppo (es. contratti di collocamento e/o distribuzione) o compiono Operazioni Occasionali (es. operazioni di tesoreria, operazioni di denaro caldo).

A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano, tra le controparti “attive”:

- gli istituti/società con cui sono intrattenuti conti di corrispondenza e/o di regolamento;
- le società di gestione di fondi comuni di investimento;
- gli istituti/società emittenti di titoli sul mercato tramite offerte pubbliche a cui la Banca aderisce direttamente;
- gli istituti/società con cui sono in essere dei rapporti professionali per il collocamento di moneta elettronica o di prodotti di finanziamento/investimento.

Sono escluse, dagli obblighi di Adeguata Verifica, le Controparti cd. “passive”, ovvero gli intermediari finanziari (domestici e non) con cui non si intrattengono rapporti continuativi, ma di cui ci si avvale, di propria iniziativa, per il perfezionamento di operazioni per conto di propri Clienti, titolari di rapporti (es. operazioni di trasferimento dossier titoli, operazioni di compravendita titoli, etc.). In tale accezione, le Controparti passive si configurano come “prestatori di servizi” su iniziativa della Banca e delle altre società del Gruppo e non come Clienti che richiedono di instaurare un Rapporto continuativo o compiere un'operazione occasionale. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano tra le Controparti “passive” le banche depositarie e le società censite in quanto emittenti di titoli.

Ferma restando la necessità di assicurare, comunque, la corretta identificazione del Cliente e del Titolare effettivo prima dell'accensione del rapporto continuativo o del compimento dell'operazione, le misure di adeguata verifica semplificata consistono nella possibilità di:

- effettuare la verifica del Titolare effettivo sub 2), acquisendo una dichiarazione di conferma dei dati sottoscritta dal Cliente, sotto la propria responsabilità;

- utilizzare delle presunzioni nell'individuazione dello scopo e della natura del Rapporto continuativo, laddove il prodotto offerto sia destinato ad uno specifico utilizzo;
- adottare una frequenza non superiore a 60 mesi, ai fini dell'aggiornamento dei dati raccolti per l'adeguata verifica, ferma restando la necessità di provvedervi in caso di apertura di un nuovo rapporto continuativo o di incremento del profilo di Rischio di riciclaggio, per effetto, ad esempio, della rilevazione di indici reputazionali negativi sul Cliente e/o sul Titolare effettivo.

Le società del Gruppo verificano il permanere dei presupposti per l'applicazione della procedura semplificata, con modalità e frequenza stabilite secondo l'approccio basato sul rischio.

In particolare, le misure di Adeguata Verifica semplificata non trovano applicazione quando:

- vengono meno le condizioni per l'applicazione delle misure semplificate, in base agli indici di rischio previsti dalla normativa di riferimento;
- le attività di monitoraggio sulla complessiva operatività del Cliente e le informazioni acquisite nel corso del rapporto inducono a escludere la presenza di una fattispecie a rischio irrilevante;
- vi sia comunque il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

## 6.7 OBBLIGHI DI ASTENSIONE

---

Le società del Gruppo non escludono in via preventiva e generalizzata la possibilità di aprire o mantenere Rapporti continuativi con specifiche categorie di Clienti o potenziali Clienti residenti o con regolare permesso di soggiorno, in ragione della loro esposizione potenzialmente elevata al Rischio di riciclaggio, ma adottano processi rigorosi per valutare, caso per caso, il rischio associato al cliente o al potenziale cliente, mantenendo evidenza delle decisioni assunte.

Qualora la società si trovi nella impossibilità oggettiva di effettuare l'Adeguata Verifica della Clientela, si astiene comunque dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il Rapporto, le Operazioni (c.d. obbligo di astensione) procedendo, se del caso, all'estinzione del Rapporto continuativo già in essere e valutando se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla FIU. Prima di effettuare la segnalazione di Operazione Sospetta alla FIU e al fine di consentire l'eventuale esercizio del potere di sospensione, la società si asterrà dall'eseguire le operazioni per le quali sospetta vi sia una relazione con il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo.

Nei casi in cui l'astensione non sia possibile in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto ovvero l'esecuzione dell'Operazione per sua natura non possa essere rinviata o l'astensione possa ostacolare le indagini, permane l'obbligo di immediata segnalazione di Operazione Sospetta.

Le società del Gruppo si astengono, in ogni caso, dall'instaurare rapporti o eseguire Operazioni e pone fine al Rapporto continuativo già in essere con:

- Clienti residenti, o aventi sede legale, in paesi e aree geografiche valutati a rischio particolarmente elevato come individuati di volta in volta dall'Amministratore Delegato della Capogruppo Banca Mediolanum, su proposta della Funzione Antiriciclaggio;
- enti creditizi o finanziari situati in uno Stato extracomunitario che non imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalle Direttive comunitarie emanate in materia;
- banche di comodo (c.d. shell banks), in qualunque località siano situate;
- società che prestano servizi a banche di comodo (c.d. shell banks);
- banche prive di licenza (unlicensed banks);
- istituzioni finanziarie iscritte nella sezione 311 dello USA Patriot Act;

- soggetti di cui siano, direttamente o indirettamente, parte società fiduciarie, trust, società anonime (o controllate attraverso azioni al portatore) aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio;
- società che hanno emesso azioni al portatore o siano partecipate da fiduciari (nominee shareholder);
- trust per i quali non sono disponibili informazioni adeguate, accurate e aggiornate relativamente alla titolarità effettiva del trust e sulla natura e scopo del medesimo, o che presentino circostanze soggettive o oggettive, che possono denotare un utilizzo dell'istituto del trust per dissimulare comportamenti anomali, anche alla luce delle indicazioni fornite dalle Autorità competenti;
- rapporti fiduciarmente intestati per i quali non sono disponibili informazioni adeguate, accurate e aggiornate relativamente alla titolarità effettiva;
- prestatori di servizi di pagamento (agenti e/o società di money transfer) che non esercitano in via esclusiva attività finanziarie;
- società che svolgono attività di fabbricazione di armi e di munizioni;
- persone giuridiche direttamente o indirettamente partecipate da uno dei soggetti sopra indicati.

Le società del Gruppo si astengono dall'offrire prodotti/servizi o dar corso ad operazioni che potrebbero favorire l'anonimato, ovvero l'occultamento dell'identità del Cliente o del Titolare effettivo, nonché dall'instaurare Rapporti continuativi o compiere Operazioni Occasionali a distanza, non assistiti da adeguati meccanismi e procedure di riconoscimento.

Non è prevista, infine, la fornitura di servizi per le cripto-attività e la gestione di piattaforme di *crowdfunding*.

## **6.8 CONTROLLI PER IL CONTRASTO AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO**

---

Al fine di assicurare il corretto adempimento degli obblighi e divieti previsti dalla normativa vigente in materia di antiterrorismo, le società del Gruppo:

- verificano se il Cliente, il Beneficiario e i relativi Titolari effettivi ovvero i soggetti delegati siano inclusi nelle "liste" delle persone e degli enti adottate dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU, dalla Commissione Europea, dai decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché di quella dell'Office of Foreign Asset Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti;
- si astengono dal compiere Operazioni che coinvolgano a qualunque titolo soggetti inseriti nelle liste di cui al precedente alinea, fatti salvi i casi in cui non realizzarle sia impossibile o rischi di vanificare gli sforzi di perseguire i beneficiari di un'operazione di finanziamento del terrorismo;
- applicano senza indugio gli obblighi previsti dai Regolamenti comunitari e dai decreti nazionali;;
- conservano le registrazioni delle operazioni tentate o effettuate per conto di soggetti inclusi nelle liste ONU sanzionate;
- non effettuano pagamenti cosiddetti cover<sup>7</sup> in valuta statunitense;
- comunicano alla FIU le misure applicate, indicando i soggetti coinvolti, l'ammontare e la natura dei Fondi o delle Risorse economiche, entro trenta giorni dalla data di entrata in

---

<sup>7</sup> Per *cover payment* o pagamento di copertura, si intende il trasferimento di fondi utilizzato quanto non vi è un rapporto diretto tra prestatore di servizi di pagamento (c.d. PSP) dell'ordinante e del beneficiario ed è quindi necessario ricorrere ad una catena di rapporti di corrispondenza tra PSP. In un pagamento di copertura sono coinvolti tre o più PSP.

vigore dei regolamenti comunitari, delle decisioni degli organismi internazionali e dell'Unione europea e in conformità alla disciplina locale del paese in cui opera la società del Gruppo, ovvero, se successiva, dalla data di detenzione dei fondi e delle risorse economiche.

Nell'identificare i rischi associati alla natura e al comportamento del Cliente, del Beneficiario e i relativi Titolari Effettivi ovvero Esecutori, il Personale presta, in ogni caso, particolare attenzione ai fattori di rischio che, sebbene non specifici del finanziamento del terrorismo, potrebbero indicare comunque un rischio di finanziamento del terrorismo.

## **6.9 SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE ALLA FIU**

---

Ai sensi della vigente normativa, le società del Gruppo prima di compiere l'operazione, inviano senza ritardo alla FIU, una segnalazione di operazione sospetta quando sa, sospetta o ha motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa..

I consulenti finanziari della Rete di Vendita, ove presenti, e i dipendenti delle Strutture Organizzative aziendali cui compete, nel concreto, l'amministrazione e la gestione dei rapporti con la Clientela rappresentano, anche ai sensi della normativa vigente, il primo livello segnalatico. È quindi loro compito monitorare nel continuo l'andamento del rapporto e l'operatività posta in essere, anche tramite gli strumenti e le procedure messe a loro disposizione, e trasmettere senza ritardo alla Funzione Antiriciclaggio, secondo le procedure e le modalità operative stabilite internamente, una segnalazione di Operazione Sospetta: sono fatti salvi i casi in cui l'operazione debba essere eseguita in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto, ovvero nei casi in cui l'operazione non possa essere rinviata tenuto conto della normale operatività, ovvero nei casi in cui differimento dell'operazione possa ostacolare le indagini.

L'avvio del processo segnalatico può scaturire anche da segnalazioni esogene, ovvero: da richieste/provvedimenti ricevuti da qualsiasi Autorità di Vigilanza o di Pubblica Sicurezza; da richieste di approfondimento provenienti dalla FIU; dalla ricezione di richieste o informazioni da altri intermediari.

Anche le richieste di approfondimento provenienti dalle FIU o dalle Autorità di Vigilanza competenti tramite istanze attivano approfondimenti interni, condotti dalla Funzione Antiriciclaggio, da cui possono scaturire segnalazioni di Operazioni Sospette.

Nel caso di richieste provenienti dalle FIU, la Funzione Antiriciclaggio provvede a censire la richiesta ricevuta, avviando apposita istruttoria sulla posizione del/i cliente/i interessato/i.

Le società del Gruppo, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, si avvalgono anche di Sistemi di *transaction monitoring*. La Funzione Antiriciclaggio valuta le operazioni evidenziate da tali Sistemi e, in presenza di elementi di sospetto, le sottopone al Responsabile della segnalazione di Operazioni sospette che, qualora le ritenga fondate alla luce dell'insieme degli elementi a propria disposizione e delle evidenze desumibili dai dati e dalle informazioni conservati, le trasmette alla FIU, prive del nominativo del segnalante.

Le società del Gruppo adottano misure idonee ad assicurare la riservatezza dell'identità delle persone che effettuano la segnalazione di una Operazione Sospetta; il nominativo del segnalante può essere rivelato solo quando l'Autorità Giudiziaria, disponendo a riguardo con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento di reati per i quali si procede.

È inoltre fatto divieto, ai soggetti tenuti alla segnalazione di una operazione sospetta e a chiunque ne sia a conoscenza, di dare comunicazione al Cliente interessato o a terzi della avvenuta segnalazione, dell'invio di ulteriori informazioni richieste dalla FIU o della esistenza, ovvero della probabilità di indagini in materia di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Tale divieto non si applica:

- alle comunicazioni effettuate alle Autorità di Vigilanza di settore in occasione dell'esercizio delle funzioni previste dalla normativa di riferimenti;
- alle comunicazioni aventi ad oggetto la condivisione delle informazioni a livello di intermediari bancari e finanziari, idonee a garantire la corretta osservanza delle prescrizioni dettate in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- alle comunicazioni con altri intermediari bancari e finanziari esterni al Gruppo appartenenti ad uno Stato membro o situati in Paesi terzi, a condizione che questi applichino misure equivalenti a quelle previste della normativa comunitaria, nei casi relativi allo stesso Cliente o alla stessa operazione, per finalità esclusivamente di prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo.

Le società del Gruppo adottano procedure rigorose per rispondere a una richiesta di informazioni da parte delle rispettive FIU non appena possibile e, in ogni caso, entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta o qualsiasi altro termine più o meno breve imposto dalle FIU.

## **6.10 OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DEI DATI E DEI DOCUMENTI**

---

Al fine di adempiere agli obblighi di conservazione dei dati relativi ai rapporti continuativi ed alle operazioni effettuate, le società del Gruppo si avvalgono di appositi sistemi di conservazione, dove sono registrati i rapporti continuativi intrattenuti dai Clienti, i legami e le operazioni sopra soglia di rilevanza.

Ai fini di quanto precede, le società italiane del Gruppo continuano a utilizzare, su base volontaria, l'AUI; tale scelta permette il mantenimento di processi e presidi già ampiamente consolidati, oltre ad assicurare la tempestiva disponibilità delle informazioni acquisite in fase di adeguata verifica, sia per l'adempimento degli obblighi segnaletici, sia per eventuali approfondimenti su singole posizioni.

Per quanto riguarda l'assolvimento degli obblighi di conservazione, le società del Gruppo conservano:

- la copia o i riferimenti dei documenti richiesti ai fini dell'adeguata verifica, per un periodo di dieci anni dalla fine del rapporto continuativo;
- le scritture e le registrazioni delle operazioni e dei rapporti continuativi, consistenti nei documenti originali o nelle copie aventi analoga efficacia probatoria nei procedimenti giudiziari, per un periodo di dieci anni dall'esecuzione dell'operazione o dalla cessazione del rapporto continuativo.

### **6.10.1 ESENZIONI IN MATERIA DI CONSERVAZIONE DEI DATI – SOCIETÀ ITALIANE DEL GRUPPO**

Ai sensi dell'art. 8, comma 1 delle *“Disposizioni per la conservazione e la messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo”* emesse da Banca d'Italia il 24 marzo 2020 e vigenti dallo scorso 01 gennaio 2021, la Banca e le società italiane del Gruppo si avvalgono della facoltà di non applicare le previsioni di cui agli articoli 5 e 6, in relazione ai rapporti continuativi o alle operazioni posti in essere con:

- intermediari bancari e finanziari di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto antiriciclaggio, esclusi quelli di cui alle lettere i), o), s) e v), aventi sede in Italia o in un altro Stato membro;
- intermediari bancari e finanziari con sede in un paese terzo caratterizzato da un basso Rischio di riciclaggio e, secondo i criteri indicati nell'allegato 1 alle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela;
- i soggetti di cui all'art. 3, comma 8, del decreto Antiriciclaggio;
- la tesoreria provinciale dello Stato o la Banca d'Italia.

## 6.11 FORMAZIONE DEL PERSONALE

---

L'attività di qualificazione e aggiornamento professionale del Personale riveste carattere di continuità e di sistematicità nell'ambito di programmi organici che tengono conto dell'evoluzione della normativa e delle procedure.

A tal riguardo, le società del Gruppo adottano programmi di formazione ed aggiornamento professionale permanenti del Personale, finalizzati alla corretta applicazione delle disposizioni previste dalla disciplina antiriciclaggio, al riconoscimento di Operazioni connesse al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, nonché alla elusione delle Misure Restrittive e all'adozione dei comportamenti e delle procedure da adottare. Tali programmi assicurano, tra l'altro, la sensibilizzazione e l'aggiornamento delle conoscenze del personale in merito al funzionamento della soluzione di *onboarding* a distanza del cliente, ai rischi associati e alle politiche e procedure di *onboarding* a distanza del cliente volte a mitigare tali rischi.

Particolare attenzione è rivolta ai consulenti della Rete di Vendita, ove presenti, ai dipendenti coinvolti nel processo di *onboarding* a distanza, e ai dipendenti delle Strutture Organizzative aziendali che amministrano e gestiscono, nel concreto, l'operatività della Clientela nonché a quelli comunque coinvolti nel processo di segnalazione di operazioni sospette. Specifici programmi di formazione sono attuati per il personale appartenente alla Funzione Antiriciclaggio.

I programmi di addestramento e formazione del Personale realizzati nel periodo di riferimento e pianificati per l'anno successivo sono dettagliati nelle Relazioni prodotte dalla Funzione Antiriciclaggio.

Nel caso di ricorso a un fornitore esterno, il Responsabile Antiriciclaggio accerta che i soggetti cui sia affidato lo svolgimento dell'attività formativa possiedano le conoscenze in materia di antiriciclaggio richieste per garantire la qualità della formazione e che il contenuto di tale formazione sia adeguato alle specificità della società.

## 6.12 SISTEMI INTERNI DI SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI

---

Le società del Gruppo adottano specifiche procedure per la segnalazione al proprio interno, da parte di dipendenti e collaboratori, di violazioni potenziali o effettive delle disposizioni dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (c.d. *whistleblowing*).

Tali procedure garantiscono:

- la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante e del presunto responsabile delle violazioni, ferme restando le regole che disciplinano le indagini e i procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto delle segnalazioni;
- la tutela del soggetto che effettua la segnalazione contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti la segnalazione;
- lo sviluppo di uno specifico canale di segnalazione, anonimo e indipendente, proporzionato alla natura e alle dimensioni del soggetto obbligato.

Tali procedure sono portate a conoscenza di tutto il personale dalla Funzione Internal Audit.

## 6.13 ESERCIZIO DI AUTOVALUTAZIONE

---

### 6.13.1 ESERCIZIO DI AUTOVALUTAZIONE SULL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI RICICLAGGIO

La Funzione Antiriciclaggio di Gruppo sovrintende all'esercizio di valutazione dei Rischi di riciclaggio condotto dalle componenti del Gruppo, redigendo una valutazione dei Rischi di riciclaggio di Gruppo, tenendo conto dei rischi risultanti dagli esercizi individuali, delle interrelazioni

tra le singole società del Gruppo e del loro impatto sull'esposizione al rischio a livello di Gruppo.

A tal riguardo, le società del Gruppo conducono, sulla base degli indirizzi forniti dalla Capogruppo, un proprio esercizio di autovalutazione, trasmettendone gli esiti alla Funzione Antiriciclaggio di Gruppo, secondo le tempistiche da questa definite.

L'autovalutazione è svolta valutando l'esposizione al rischio di coinvolgimento in fenomeni di riciclaggio per ogni linea di *business* considerata rilevante, in ragione della propria natura, organizzazione, specificità e complessità operativa, tenendo in considerazione i fattori di rischio legati all'operatività, ai prodotti e servizi, alla tipologia di clientela, ai canali distributivi e all'area geografica, nonché fattori di rischio settoriali previsti dal Titolo II degli Orientamenti dell'Autorità bancaria europea in materia di fattori di rischio per l'adeguata verifica della clientela (EBA/GL/2021/02) vigenti.

L'autovalutazione è condotta sulla base di una metodologia che comprende le seguenti macro-attività:

- identificazione del rischio Inerente;
- analisi delle vulnerabilità;
- determinazione del rischio residuo;
- azioni di rimedio individuate a fronte delle eventuali criticità esistenti e per l'adozione di opportune misure di prevenzione e mitigazione del Rischio di riciclaggio.

L'esercizio è tempestivamente aggiornato quando emergano nuovi rischi di rilevante entità o si verificano mutamenti significativi nei rischi esistenti, nell'operatività o nella struttura organizzativa o societaria.

Gli esiti dell'esercizio di autovalutazione e le iniziative di adeguamento definite alla luce delle risultanze del medesimo e relativo stato di avanzamento sono illustrati in appositi capitoli della Relazione annuale prodotta dalla Funzione Antiriciclaggio.

### **6.13.2 ESERCIZIO DI AUTOVALUTAZIONE SULL'ESPOSIZIONE ALLE MISURE RESTRITTIVE**

In ottemperanza a quanto previsto dagli Orientamenti EBA (EBA/GL/2024/14) in materia di politiche, procedure e controlli interni atti a garantire l'attuazione di Misure Restrittive dell'Unione e nazionali, in vigore dal 30 dicembre 2025, la Capogruppo conduce, con cadenza annuale, una valutazione dell'esposizione della medesima alle Misure Restrittive e la vulnerabilità alla elusione delle stesse, considerando i fattori di rischio relativi ai clienti, ai prodotti e servizi, ai canali di distribuzione e quelli di carattere geografico.

La metodologia utilizzata per valutare l'esposizione del Gruppo alle Misure Restrittive è stata sviluppata avendo a riferimento i principi utilizzati per la conduzione dell'esercizio di autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, che prevedono le seguenti fasi:

- l'identificazione del rischio inerente di esposizione alle Misure Restrittive;
- l'analisi delle vulnerabilità, mediante la valutazione dei presidi aziendali per la prevenzione del rischio di violazione delle Misure Restrittive;
- la determinazione del rischio residuo di violazione delle Misure Restrittive a cui il Gruppo è esposto, in ragione del livello di rischio inerente e della robustezza dei presidi di mitigazione;
- l'individuazione di appropriati interventi correttivi (azioni di rimedio) a fronte delle eventuali criticità rilevate.

L'esercizio è tempestivamente aggiornato quando emergano nuovi rischi di rilevante entità o si verificano mutamenti significativi nei rischi esistenti, nell'operatività o nella struttura organizzativa o societaria.

Gli esiti dell'esercizio di autovalutazione e le iniziative di adeguamento definite alla luce delle risultanze del medesimo e relativo stato di avanzamento sono illustrati in appositi capitoli della Relazione annuale prodotta dalla Funzione Antiriciclaggio.

A tal riguardo, le società del Gruppo conducono, ove applicabile in relazione alla natura del business e alla tipologia di prodotti/servizi offerti, un proprio esercizio di autovalutazione sull'esposizione alle Misure Restrittive, sulla base degli indirizzi forniti dalla Capogruppo, trasmettendone gli esiti alla Funzione Antiriciclaggio di Gruppo, secondo le tempistiche da questa definite.

## 7. ESERCIZIO DEL RUOLO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO

Banca Mediolanum, in qualità di Capogruppo del Gruppo Mediolanum, definisce le presenti linee guida strategiche in materia di gestione del Rischio di riciclaggio e di non conformità alle Misure Restrittive, le quali sono adottate dalle Società Controllate, attraverso le necessarie deliberazioni dei rispettivi Organi Aziendali.

Alla Funzione Antiriciclaggio della Capogruppo, compete l'attività di indirizzo e coordinamento, per gli aspetti relativi ai processi ed alle metodologie da adottare ai fini di una gestione uniforme e sinergica del Rischio di riciclaggio e di non conformità alle Misure Restrittive a livello di Gruppo. La Funzione Antiriciclaggio è coinvolta *ex-ante*, dalle Società Controllate, in caso di necessità di rilascio formale di pareri vincolanti, come espressamente definito dal Regolamento di Indirizzo e Coordinamento del Gruppo Mediolanum, in caso di scostamenti ai presenti principi di Gruppo. Le Società Controllate forniscono evidenza alla Capogruppo delle eventuali modifiche al recepimento di quanto esposto all'interno del presente documento. La Funzione Antiriciclaggio della Capogruppo svolge attività di supervisione e coordinamento in relazione alle omologhe funzioni delle società controllate, ove istituite localmente. Con riferimento alle società controllate estere, sono stati identificati e predisposti adeguati flussi informativi da e verso la Capogruppo, periodici o "ad evento", al fine di indirizzare e condividere ogni informazione rilevante per il presidio del Rischio di riciclaggio e di non conformità alle Misure Restrittive.

In particolare, la Funzione Antiriciclaggio della Capogruppo comunica e condivide con le Funzioni Antiriciclaggio delle società controllate:

- i contenuti delle Policy di pertinenza della Funzione oggetto di prossima emanazione, preliminarmente ad ogni aggiornamento delle stesse (ad evento);
- le iniziative progettuali nelle quali è coinvolta la controllata;
- inoltre, in virtù dei contratti di *outsourcing* in essere:
  - il piano annuale dei controlli, per quanto di interesse della società controllata, ed eventuali esiti di interesse per le società controllate (ad evento);
  - il piano di formazione delle risorse (annualmente).

Le Funzioni Antiriciclaggio delle società controllate, ove presenti, inoltrano alla Funzione Antiriciclaggio di Capogruppo:

- appositi flussi informativi con cadenza almeno trimestrale, aventi ad oggetto le principali attività svolte, gli esiti dei controlli effettuati e le principali iniziative intraprese per rimuovere le disfunzioni accertate, preliminarmente alla approvazione nei rispettivi Organi Aziendali e il relativo stato di avanzamento;
- i verbali delle sedute Consiliari di recepimento delle Policy di competenza della Funzione e, più in generale, tutti quelli di trattazione di tematiche in ambito antiriciclaggio (ad evento);
- ogni eventuale evoluzione delle normative locali ed iniziativa di *business* che impatti in modo significativo sul Rischio di riciclaggio e di non conformità alle Misure Restrittive (ad evento);
- tempestivamente, l'avvio di nuove ispezioni da parte delle Autorità di Vigilanza locali ed ogni interazione intercorsa con le stesse (ad evento);
- il piano di formazione delle risorse (annualmente);

- variazioni significative di assetto organizzativo della Funzione locale e/o nomine di nuovi responsabili di Funzione o delle eventuali relative unità organizzative di appartenenza.

Analogamente, la Funzione Antiriciclaggio della Banca dialoga e si allinea nel continuo con la Funzione Antiriciclaggio della Capogruppo del Gruppo Assicurativo Mediolanum, alla quale ha esteso le metodologie descritte nella presente Policy e dalla quale riceve un flusso trimestrale di rendicontazione delle attività svolte, consentendo una reportistica integrata a livello di Gruppo. In particolare, i Responsabili delle Funzioni Antiriciclaggio della Capogruppo Banca Mediolanum e della Capogruppo del Gruppo Assicurativo Mediolanum Vita si coordinano al fine di garantire coerenza di indirizzo e gestione, in relazione alle tematiche antiriciclaggio.

Il Responsabile Antiriciclaggio di Gruppo (Chief Group AML Officer) deve essere in ogni caso informato tempestivamente, dai Responsabili Antiriciclaggio delle società controllate, degli esiti delle attività di controllo effettuate dalle Autorità di Vigilanza o da eventuali Esperti indipendenti presso le società medesime, nonché di ogni accadimento di rilievo, ivi compresi i rapporti e le interrelazioni di qualsiasi natura con le Autorità competenti.

## 8. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il complesso delle disposizioni in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo è finalizzato a dettare misure volte a tutelare l'integrità del sistema economico e finanziario e la correttezza dei comportamenti degli operatori tenuti alla loro osservanza.

Tali misure sono proporzionate al rischio in reazione al tipo di Cliente, al rapporto continuativo, alla prestazione professionale, al prodotto, o alla transazione e la loro applicazione tiene conto della peculiarità dell'attività, delle dimensioni e delle complessità proprie dei soggetti obbligati che adempiono agli obblighi previsti a loro carico.

I principali riferimenti normativi e regolamentari utilizzati per la stesura del presente documento, sono i seguenti:

### 8.1 NORMATIVA ESTERNA

#### **Normativa, iniziative e accordi internazionali e comunitari:**

- Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/843, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo;
- Regolamento delegato (UE) 2016/1675, come tempo per tempo modificato e integrato, che integra la direttiva (UE) 2015/849/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto concerne l'elenco dei Paesi terzi ad alto rischio;
- Regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2015/849;
- Regolamento (UE) 2024/886 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 marzo 2024 che modifica i regolamenti (UE) n. 260/2012 e (UE) 2021/1230 e le direttive 98/26/CE e (UE) 2015/2366 per quanto riguarda i bonifici istantanei in euro;
- Regolamento (UE) 2024/1624 (AMLR) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo; decorrenza 10 luglio 2027 e sarà direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con l'obiettivo di armonizzare in modo esaustivo le norme antiriciclaggio in tutta l'Unione Europea;
- Orientamenti EBA (European Banking Authority) - *GL/2021/02* - del 1° marzo 2021, ai sensi dell'articolo 17 e dell'articolo 18, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/849 sulle misure di adeguata verifica della clientela e sui fattori che gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero prendere in considerazione nel valutare i Rischi di riciclaggio associati ai singoli rapporti continuativi e alle operazioni occasionali («Orientamenti relativi ai fattori di Rischio di riciclaggio»), che abrogano e sostituiscono gli orientamenti *JC/2017/37*, recepiti dalla Banca d'Italia con Nota n. 15 del 4 ottobre 2021;
- Orientamenti EBA (European Banking Authority) - *GL/2022/05* – del 14 giugno 2022, sulle politiche e le procedure relative alla gestione della conformità e al ruolo e alle responsabilità del responsabile antiriciclaggio ai sensi dell'articolo 8 e del capo VI della direttiva (UE) 2015/849 («Orientamenti EBA su Politiche e Procedure AML»). Con provvedimento del 1° agosto 2023 – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 16 agosto 2023 – la Banca d'Italia ha modificato le Disposizioni al fine di dare piena attuazione nel nostro ordinamento agli Orientamenti EBA su Politiche e Procedure;
- Orientamenti EBA (European Banking Authority) - *GL/2022/15* – del 22 novembre 2022, sull'utilizzo di soluzioni di onboarding a distanza del cliente per le finalità di cui all'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/849, recepiti dalla Banca d'Italia con Nota n. 32 del 13 giugno 2023;

- Orientamenti EBA (European Banking Authority) - *GL/2023/03* – del 31 marzo 2023, recanti modifiche agli orientamenti EBA/2021/02 ai sensi dell’articolo 17 e dell’articolo 18, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/849 sulle misure di adeguata verifica della clientela e sui fattori che gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero prendere in considerazione nel valutare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo associati ai singoli rapporti continuativi e alle operazioni occasionali («Orientamenti relativi ai fattori di rischio di ML/TF») («Orientamenti EBA sui clienti che sono organizzazioni senza scopo di lucro»);
- Orientamenti EBA (European Banking Authority) - *GL/2023/04* – del 31 marzo 2023, sulle politiche e sui controlli per la gestione efficace dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo (ML/TF) nel fornire accesso ai servizi finanziari”, («Orientamenti EBA sul de-risking»);
- Orientamenti EBA (European Banking Authority) - *GL/2024/11*– del 4 luglio 2024, sugli obblighi di informazione relativi ai trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività ai sensi del regolamento (UE) 2023/1113 («Orientamenti sulla cd. “travel rule”»);
- Orientamenti EBA (European Banking Authority) - *GL/2024/14* – del 14 novembre 2024, in materia di politiche, procedure e controlli interni atti a garantire l’attuazione di Misure Restrittive dell’Unione e nazionali;
- Regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021 che istituisce un regime dell’Unione di controllo delle esportazioni, dell’intermediazione, dell’assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso.

Provvedimenti adottati nel tempo dall’Unione Europea, in materia di sanzioni finanziarie internazionali, in funzione delle circostanze e delle esigenze di sicurezza e di politica estera.

### **Normativa nazionale:**

- Decreto Legislativo 26 giugno 2007, n. 109, recante “Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l’attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale”, in attuazione della direttiva 2005/60/CE, modificato dal D. Lgs. 90/2017 recante attuazione della Direttiva 2015/849/CE e dal D.Lgs. 125/2019 recante attuazione della Direttiva 2018/843 del Parlamento Europeo;
- Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante l’attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione, modificato dal D. Lgs. 90/2017 recante attuazione della Direttiva 2015/849/CE e dal D.Lgs. 125/2019 recante attuazione della Direttiva 2018/843 del Parlamento Europeo
- Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, attuazione della delega al Governo di cui all’articolo 7 della legge 12 agosto 2016, n. 170, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all’esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell’applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti;
- Legge 9 dicembre 2021, n. 220 sulle Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo.
- Legge 9 luglio 1990, n. 185 sulle Nuove norme sul controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento.

Completano il quadro di riferimento a livello nazionale, i decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze (MEF) e gli schemi rappresentativi di comportamenti anomali emanati dalla UIF.

Si riportano, inoltre, i seguenti provvedimenti/note di Banca d’Italia:

- Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo - 01 agosto 2023.
- Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela di Banca d'Italia - 30 luglio 2019.
- Disposizioni per la conservazione e la messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo – 24 marzo 2020;
- Istruzioni in materia di comunicazioni oggettive – 28 marzo 2019;
- Disposizioni della UIF per l'invio delle segnalazioni antiriciclaggio aggregate – 25 agosto 2020;
- Provvedimento recante gli indicatori di anomalia dell'UIF – 12 maggio 2023;
- Provvedimento di Banca d'Italia del 27 maggio 2009 recante indicazioni operative per l'esercizio di controlli rafforzati contro il finanziamento dei programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa;
- Comunicazione UIF del 24 marzo 2022 sui depositi russi e bielorusi ai sensi dei Regolamenti (UE) 328/2022 e 398/2022.
- Istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette - Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia - del 18 dicembre 2025;
- Nota n. 15 del 04 ottobre 2021, con la quale Banca d'Italia dà piena attuazione degli Orientamenti dell'Autorità bancaria europea in materia di fattori di rischio per l'adeguata verifica della clientela (EBA/GL/2021/02), aggiornando di conseguenza le Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela di Banca d'Italia emesse il 30 luglio 2019;
- Nota n. 32 del 13 giugno 2023, con la quale la Banca d'Italia attua gli Orientamenti EBA su Soluzioni di Onboarding a Distanza;
- Nota n. 34 del 3 ottobre 2023, con la quale la Banca d'Italia attua gli Orientamenti EBA sul de-risking;
- Nota n. 35 del 3 ottobre 2023, con la quale la Banca d'Italia attua gli Orientamenti EBA sui clienti che sono organizzazioni senza scopo di lucro;
- Indicazioni per i soggetti obbligati sull'applicazione degli obblighi in materia antiriciclaggio nella prestazione di servizi e attività di *private banking*.

Infine, si riporta il Provvedimento IVASS n. 111 del 13 luglio 2021 in materia di obblighi antiriciclaggio per le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi che operano nei rami vita.

## 8.2 **NORMATIVA INTERNA**

---

La presente Policy si inserisce nel più ampio contesto della normativa interna, che comprende, in particolare:

- Codice Etico;
- Codice di Condotta di Gruppo;
- Linee Guida e principi base di coordinamento di Gruppo tra Organi e Funzioni di Controllo;
- Policy per la nomina, rimozione e sostituzione dei Responsabili delle Funzioni aziendali di Controllo.